



# **PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI, MONTE FALTERONA E CAMPIGNA**

## **REGOLAMENTO DEL PARCO**

**LEGGE N° 394/1991**

**ARTICOLO 11 comma 1**

Proposta adottata con Delibera di Consiglio Direttivo n° 42 dell'11 dicembre 2012  
modificata in base alle osservazioni e controdeduzioni ed all'esame del Consiglio Direttivo

**BOZZA riesaminata dal Consiglio direttivo del 25/02/26**

# INDICE

<b>TITOLO 1 - NULLA OSTA</b>	<b>Pag. 2</b>
<b>TITOLO 2 - DISCIPLINA DELLE ATTIVITA'</b>	
CAPITOLO 1 - TIPOLOGIA E MODALITÀ DI COSTRUZIONE DI OPERE E MANUFATTI	<b>Pag. 5</b>
CAPITOLO 2 - ATTIVITÀ ARTIGIANALI, COMMERCIALI E DI SERVIZIO	<b>Pag. 10</b>
CAPITOLO 3 - ATTIVITA' AGROSILVOPASTORALI	<b>Pag. 11</b>
CAPITOLO 4 - SOGGIORNO E CIRCOLAZIONE DEL PUBBLICO	<b>Pag. 17</b>
CAPITOLO 5 - SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' SPORTIVE, RICREATIVE ED EDUCATIVE	<b>Pag. 22</b>
CAPITOLO 6 - SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI RICERCA SCIENTIFICA E BIOSANITARIA	<b>Pag. 24</b>
CAPITOLO 7 - LIMITI ALLE EMISSIONI SONORE, LUMINOSE O DI ALTRO GENERE	<b>Pag. 25</b>
<b>TITOLO 3 - ATTIVITA' VIETATE - DISCIPLINA E DEROGHE</b>	
CAPITOLO 8 – FAUNA E FLORA	<b>Pag. 26</b>
CAPITOLO 9 – REGIME DELLE ACQUE	<b>Pag. 38</b>
CAPITOLO 10 – ATTIVITA' PUBBLICITARIE	<b>Pag. 40</b>
CAPITOLO 11 – INTRODUZIONE DI ARMI NEL TERRITORIO DEL PARCO	<b>Pag. 41</b>
CAPITOLO 12 – USO DEI FUOCHI ALL'APERTO	<b>Pag. 43</b>
CAPITOLO 13 – SORVOLO DI VELIVOLI	<b>Pag. 45</b>
CAPITOLO 14 - SANZIONI	<b>Pag. 46</b>

## PREMESSA

### OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento, ai sensi dell'art. 11, comma 1, della Legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modificazioni ed integrazioni nonché dello Statuto del Parco, disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna.

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento sono coordinate con le indicazioni dettate dal Piano per il Parco e dalle relative norme di attuazione.

Il presente Regolamento si coordina inoltre con le normative relative a Natura 2000, costituendo, assieme al Piano per il Parco ed alle specifiche misure adottate secondo l'iter previsto dalle rispettive Regioni, l'insieme delle misure di conservazione di ZPS e ZSC.

Il rilascio del Nulla Osta o di autorizzazioni ai sensi del presente Regolamento fa sempre salva la necessità di ottenimento di eventuali altre autorizzazioni da parte di altri soggetti pubblici o privati, così come previste dalle vigenti normative.

Il Regolamento acquista efficacia novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Entro tale termine i comuni sono tenuti ad adeguare alle sue previsioni i propri regolamenti. Decorso inutilmente il predetto termine le disposizioni del Regolamento del Parco prevalgono su quelle del comune, che è tenuto alla loro applicazione.

## TITOLO 1

### IL NULLA OSTA

#### Articolo 1 - Procedure.

1. Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti, opere e attività all'interno del Parco Nazionale è sottoposto al preventivo Nulla Osta dell'Ente Parco, così come disposto dall'art. 13 della Legge 394/91. Il Nulla Osta verifica la conformità tra l'intervento proposto e la legge 394/91, le disposizioni del DPR 12 luglio 1993 "*Istituzione dell'Ente Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi*", il Piano per il Parco ed il presente Regolamento, anche alla luce delle normative comunitarie, nazionali e regionali che l'Ente Parco è comunque chiamato a far rispettare.
2. Le richieste di Nulla Osta devono essere indirizzate all'Ente Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, preferibilmente via posta elettronica certificata.
3. Le richieste di Nulla Osta devono pervenire all'Ente Parco a cura dell'Amministrazione che, per ciascuna specifica tipologia di intervento, impianto, opera o attività da realizzare, rilascia l'autorizzazione principale.
4. In caso di interventi, impianti, opere o attività che in base alle varie normative di settore non siano sottoposti ad alcuna autorizzazione ma che modifichino comunque lo stato dei luoghi o costituiscano un potenziale pregiudizio per i valori tutelati dal Parco Nazionale, il proponente dovrà comunque richiedere l'autorizzazione dell'Ente Parco.
5. Il Nulla Osta è rilasciato dal Direttore dell'Ente Parco, previo esame tecnico della domanda da parte degli uffici del Parco che possono avvalersi, per le istruttorie, della collaborazione del Reparto Carabinieri Parco o di altro personale tecnico a ciò incaricato dall'Ente Parco stesso.
6. Il Responsabile del Procedimento, valutati, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per il rilascio del Nulla Osta nonché effettuati tutti gli adempimenti di competenza, predispone il Nulla Osta stesso e lo sottopone al Direttore per l'adozione e la trasmissione al richiedente. Il Direttore non può discostarsi dalle risultanze

dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento finale.

7. Nel caso di insufficienza della documentazione prodotta a corredo della richiesta di Nulla Osta, in relazione a quanto previsto dal presente Regolamento, il responsabile del procedimento invita il richiedente a produrre le necessarie integrazioni. In mancanza delle richieste integrazioni entro il termine indicato, il Nulla Osta viene negato per l'impossibilità di procedere al suo esame, con facoltà da parte del richiedente di riproporre successivamente la domanda completa delle integrazioni richieste.
8. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 della legge 394/91 il Nulla Osta deve essere rilasciato entro 60 giorni dalla richiesta.
9. Ai sensi dell'art. 13, comma 4 della legge 394/91 il Direttore del Parco Nazionale, entro sessanta giorni dalla richiesta, con comunicazione scritta e motivata può rinviare, per una sola volta, di 30 giorni i termini di espressione del Nulla Osta.

## **Articolo 2 - Documentazione richiesta.**

La documentazione da inviare all'Ente Parco per l'ottenimento del Nulla Osta è la seguente:

- A) la domanda su apposito modulo predisposto dall'Ente o comunque contenente:
  - le generalità del richiedente (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza e numero di telefono, indirizzo di posta elettronica ordinaria e, se possessore di Partita IVA, anche certificata).
  - il titolo per il quale è autorizzato a presentare la domanda.
  - la descrizione sintetica dell'intervento per il quale si richiede il Nulla Osta.
- B) i documenti seguenti:
  1. Nei settori agricolo, zootecnico forestale e ambientale in genere:
    - a. estratto della mappa catastale, con evidenziate le superfici interessate dall'intervento;
    - b. breve descrizione dell'intervento richiesto
    - c. adeguati elaborati di progetto, contenenti almeno una sezione, in caso di piste forestali oltre i 150 cm di larghezza, da realizzare ex novo o da ampliare.

Il taglio di utilizzazione di piccoli quantitativi di legna da ardere per uso familiare è consentito senza richiesta di nulla osta, su una superficie massima di 1000 m<sup>2</sup>, da parte delle popolazioni residenti nei Comuni del Parco (una sola richiesta annua per nucleo familiare e per particella), purché l'intervento sia compatibile con le norme regionali di settore e con gli indirizzi del Piano e del Regolamento del Parco. Per richiedere il prelievo basterà una comunicazione in carta semplice con specifico modello, reperibile presso il Nucleo Carabinieri Parco competente per territorio, comprensiva delle indicazioni di intervento, fatte salve le eventuali integrazioni delle stesse necessarie a garantire la compatibilità dell'intervento con le norme del parco entro i termini citati, da parte della sorveglianza del Parco. La comunicazione dovrà essere presentata almeno 20 giorni di anticipo al Nucleo Carabinieri Parco competente per territorio.

2. Nei settori della difesa del suolo, edilizio e urbanistico:
  - a. stralcio della carta topografica in scala almeno 1:25.000, su cui deve essere indicata la zona dell'intervento;
  - b. estratto della mappa catastale, con evidenziate le superfici interessate dall'intervento;
  - c. estratto cartografia del Piano del parco

- d. documentazione fotografica sullo stato dei luoghi (fabbricato, resede, viabilità di accesso, elementi di pregio ambientale presenti nell'intorno)
- e. relazione tecnica contenente:
  - 1. descrizione del fabbricato e indicazione della relativa destinazione d'uso, ovvero la descrizione del luogo oggetto dell'intervento
  - 2. estratto delle N.T.A. (norme tecniche di attuazione) dello strumento urbanistico vigente
  - 3. caratteristiche dell'intervento progettuale con la specificazione delle opere e dei materiali utilizzati
- f. documentazione ed elaborati previsti dai regolamenti comunali vigenti in relazione alla tipologia di intervento

Gli elaborati indicati con l'asterisco [\*] sono da considerarsi opzionali; dovranno essere redatti solo nei casi in cui la tipologia delle opere previste li renda necessari per una puntuale comprensione del progetto.

Per tutti i piani, interventi ed attività che per la loro entità, tipologia, localizzazione e finalità possono avere un'incidenza su habitat e specie come indicate per i singoli Siti (Z.P.S. e Z.S.C.) della Rete Natura 2000, di cui al DPR 357/97 e relativi strumenti attuativi, dovrà essere allegata copia della documentazione necessaria ai fini della verifica del rispetto della disciplina di tutela dei siti Natura 2000. Laddove l'amministrazione competente valuti l'assenza della necessaria documentazione il Responsabile del Procedimento, informerà il richiedente che la pratica non è ricevibile e che i termini per l'espressione del parere dell'Ente non potranno decorrere finché la documentazione non sarà completa.

**TITOLO 2**  
**DISCIPLINA EX ART. 11 L. 394/1991 - COMMA 2**  
**DISCIPLINA DELLE ATTIVITA'**

**CAPITOLO 1**  
**ASSETTO E TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO**

**Articolo 3 - Coordinamento con il Piano per il Parco e con gli strumenti della pianificazione territoriale e con gli atti di governo del territorio**

1. Le presenti norme si coordinano e si integrano con le Norme Tecniche di Attuazione del Piano per il Parco. Nel caso di contrasto di norma vale il principio di applicazione di quella più restrittiva.
2. Sono fatte salve le previsioni urbanistiche degli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio di ogni singolo Comune nelle aree urbane Zona D.
3. Per la definizione delle categorie di intervento sul patrimonio edilizio esistente, gli strumenti urbanistici e gli atti di governo del territorio dei singoli comuni nel territorio facente parte del Piano per il Parco si adeguano alle definizioni di cui al testo Unico dell'Edilizia – D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii.
4. I regolamenti edilizi dei singoli Comuni si conformano alle presenti norme e disposizioni regolamentari.

**Articolo 4 - Attività edilizia libera**

I seguenti interventi, relativi a fabbricati e relative pertinenze, possono essere eseguiti in zona D e C del Piano, senza richiesta di Nulla Osta preventivo. Tali interventi necessitano di semplice comunicazione preventiva ai fini dell'esercizio del controllo territoriale.

1. opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico.
2. elementi di arredo urbano di superficie non superiore a mq.10 (pensiline, paline di fermata, panchine, fioriere, orologi, tabelloni segnaletici o promozionali del Parco, ecc.), segnaletica di indicazione, insegne, targhe, bacheche, Tende anche aggettanti su spazio pubblico e strutture precarie quali pedane, palchi o gazebo.
3. lavori alle facciate consistenti in:
  - rifacimento della tinteggiatura;
  - riparazione o rifacimento degli elementi decorativi con le stesse caratteristiche;
  - riparazione o rifacimento dell'intonaco;
  - riparazione o sostituzione degli infissi con le stesse caratteristiche degli esistenti;
  - riparazione o sostituzione di cancelli, inferriate e ringhiere con le stesse caratteristiche degli elementi esistenti;
  - riparazione o sostituzione di griglie o botole;
  - realizzazione di nicchie e sportelli per la protezione di impianti e contatori;
  - riparazione o rifacimento degli elementi di finitura di terrazze e balconi, compreso la posa in opera di fioriere ornamentali;
  - installazione di cassa bancaria automatica (bancomat);
  - piccole aperture per presa d'aria aventi una superficie massima di cmq.400;
  - riparazione o sostituzione di tende parasole, mantenendo le caratteristiche preesistenti;
  - installazione di zanzariere.
4. lavori alla copertura consistenti in:
  - ripassatura del manto di copertura con possibile sostituzione o integrazione degli elementi deteriorati, compreso anche la sporadica sostituzione degli elementi secondari della copertura;
  - sostituzione degli elementi del manto di copertura con nuovi elementi aventi le stesse caratteristiche per forma e materiali;

- riparazione, rifacimento o nuova realizzazione dei sistemi di coibentazione e di impermeabilizzazione;
  - riparazione o sostituzione di canali di gronda e pluviali con elementi aventi le stesse caratteristiche;
  - riparazione, rifacimento o nuova realizzazione della cimasa dei parapetti di terrazze e balconi;
  - riparazione, rifacimento o nuova realizzazione del rivestimento delle strutture di coronamento con elementi in lamiera di rame o similari, aventi uno sviluppo lineare complessivo non superiore a m.1 (per la nuova realizzazione);
  - riparazione o rifacimento di comignoli e canne fumarie;
  - nuova realizzazione di lucernari e passi d'uomo nella misura massima di 1 per ogni falda e della superficie massima di mq.1;
  - riparazione o sostituzione degli elementi non strutturali di pensiline e pergolati;
5. le seguenti sistemazioni ed opere esterne:
- riparazione o rifacimento delle pavimentazioni esterne senza modifica al disegno preesistente e alle superfici a verde e permeabili, compreso modesti livellamenti del terreno se conformi o coerenti con le disposizioni in materia del presente regolamento;
  - riparazione o rifacimento di griglie;
  - installazione di arredi esterni semplicemente appoggiati al suolo;
  - installazione di pergolati e gazebi con struttura leggera in legno, privi di copertura solida impermeabile, fino ad una superficie massima di mq.10;
  - riparazione o sostituzione di barriera manuale o automatica per l'accesso carrabile;
  - installazione di paletti dissuasori;
  - riparazione o sostituzione del muro di cinta o di contenimento, mantenendo invariate le caratteristiche costruttive preesistenti se conformi o coerenti con le disposizioni in materia del presente regolamento;
  - esecuzione delle opere necessarie per lo scolo delle acque piovane;
  - installazione di modesti elementi di natura ornamentale;
  - riparazione o rifacimento di strada privata interna al lotto edilizio sullo stesso tracciato e con le stesse caratteristiche;
6. i seguenti impianti:
- riparazione o sostituzione dell'impianto di smaltimento liquami, compreso la fossa biologica tricamerale ed ogni altro accessorio relativo, fino al limite della proprietà privata;
  - riparazione o sostituzione dell'impianto di smaltimento delle acque meteoriche, fino al limite della proprietà privata;
  - installazione di pompa di calore, intesa come estensione dell'impianto termico esistente, sulle facciate non visibili da spazi pubblici nelle aree urbane;
  - installazione di impianti di condizionamento sulle facciate non visibili da spazi pubblici nelle aree urbane;
  - installazione dei depositi di gas di petrolio liquefatti di capacità complessiva non superiore a mc.13;
7. le seguenti ulteriori opere:
- demolizione di opere abusive;
  - eliminazione delle condizioni di pericolo per la pubblica incolumità con opere provvisoriale;
  - rimozione materiali di discarica.

## **Articolo 5 - Destinazione d'uso dei suoli e degli edifici**

1. La destinazione d'uso dei suoli e dei fabbricati ove ammessa dalle N.T.A. del Piano deve essere indicata nei progetti edilizi e nei piani attuativi degli strumenti urbanistici, soggetti al preventivo rilascio del Nulla Osta da parte dell'Ente Parco. Per destinazione d'uso di un edificio, di un'opera, di un'area si intende il complesso di usi e funzioni che l'edificio, l'opera, l'area soddisfano e devono soddisfare.
2. Il cambiamento di destinazione d'uso può riferirsi alle categorie d'uso principali e alle articolazioni di uno stesso uso. Esso può sussistere anche quando non comporti opere fisiche ed edilizie.
3. Il cambiamento di destinazione d'uso è subordinato al rilascio del Nulla Osta.

4. In mutamento della destinazione d'uso originaria è ammesso limitatamente alle zone C2 e D del Piano per il Parco.
5. Nelle zone C2 il cambio di destinazione d'uso per la formazione di residenza dovrà essere puntualmente definito dalla Pianificazione Urbanistica Comunale che dovrà garantire la presenza delle infrastrutture che esso comporta.

#### **Articolo 6 - Interventi su edifici di valore storico culturale**

1. Il Regolamento del Parco assume come propri gli elementi (sistemi, aggregati, elementi puntuali) costituenti l'edificato oggetto di tutela come catalogati e rappresentati negli elenchi degli Strumenti Urbanistici della Pianificazione Comunale, siano essi collocati nel territorio extraurbano od all'interno dei centri abitati
2. Il Regolamento riconosce il valore attribuito agli elementi oggetto di schedatura nella Pianificazione Comunale per i quali sono previsti interventi di Restauro e di Risanamento Conservativo con le eventuali ulteriori definizioni od interpretazioni.
3. Gli interventi di ristrutturazione edilizia, comunque definiti negli strumenti urbanistici comunali sono riconosciuti quando siano preventivamente definiti attraverso Piani, programmi od interventi di recupero comunque denominati.
4. Per gli edifici rurali, e per quelli che hanno perduto la originaria destinazione agricola, nell'ambito degli interventi di Restauro e Ristrutturazione ammessi, sono da assumere e prevedere come vincolanti gli interventi rivolti alla conservazione, recupero e restauro tali da garantire il mantenimento di tutte le caratteristiche architettoniche e decorative esterne e degli elementi tipologici principali.
5. Nell'ambito degli interventi eccedenti la manutenzione ordinaria è fatto obbligo della rimozione di eventuali superfetazioni e parti che alterino l'impianto tipologico ed architettonico originario.
6. Negli interventi di manutenzione e recupero delle strutture minori costruite antecedentemente al 1940, quali annessi per la castanicoltura, molini, cappelle ed edicole, cippi e maestà, cimiteri, eventualmente non compresi negli elenchi della Pianificazione Comunale, è fatto obbligo del mantenimento degli originari caratteri tipologici e morfologici.
7. Nell'ambito del rilascio dell'autorizzazione e/o del Nulla Osta per interventi di manutenzione straordinaria di edifici ed immobili in genere, l'Ente Parco richiede il raggiungimento degli standards massimi di purezza delle immissioni nei corpi idrici e nel suolo previsti dalla normativa vigente.

#### **Articolo 7 - Modalità d'intervento negli edifici di valore storico culturale nel territorio extraurbano**

1. Gli interventi ammissibili, articolati a seconda dei caratteri e della collocazione dell'edificio, si basano sulla considerazione integrale dell'edificio stesso o del complesso di edifici nelle specifiche aree di pertinenza.
2. Il progetto di intervento deve altresì considerare il complesso delle opere di urbanizzazione, comprensive dell'approvvigionamento idrico, smaltimento delle acque e liquami, trattamento rifiuti domestici, viabilità, accessi, fonti energetiche, illuminazione esterna, allacciamenti, sistemazioni esterne, con la specificazione dei tempi di realizzazione e degli ambiti di utilizzazione pubblica e privata.
3. Gli interventi di manutenzione ordinaria devono rinnovare o sostituire gli elementi e le finiture esterne per mezzo di materiali, tecniche e risultati formali identici o strettamente affini a quelli originari.

#### **1. ARREDO VEGETALE**

Sono ammesse le essenze arboree ed arbustive proprie dell'areale vegetazionale nelle forme e

localizzazioni tradizionali in rapporto alla casa, con esclusione delle forme di arredo tipiche della «villetta» (prato all'inglese, vialetti, aiuole ecc.). È fatto obbligo di conservare le sistemazioni preesistenti (percorsi alberati, siepi, alberi a filare, a gruppi, ecc.).

E' fatto obbligo in tutti gli interventi che interessano le aree pertinenziali degli edifici che vengano sostituite le essenze incongrue al contesto tipo *Prunus laurocerasus* o similari presenti nell'area pertinenziale in alcune bordure verdi e siepi di nuova piantumazione, con essenze proprie dell'areale vegetazionale;

a titolo esplicativo tali essenze potranno essere adeguatamente scelte tra le seguenti

- specie arboree:

*maggiociodolo (Laburnum anagyroides)*, *sorbo (Sorbus aucuparia)*, *acero (Acer campestre)*, *carpino bianco (Carpinus betulus)*, *tasso (Taxus baccata)*;

- specie arbustive:

*ginepro (Juniperus communis)*, *agrifoglio (Ilex aquifolium)*, *pungitopo (Ruscus aculeatus)*, *ginestra (Cytisus scoparius)*, *rosa canina (Rosa canina)*, *biancospino (Crataegus monogyna)*, *prugnolo (Prunus spinosa)*, *sambuco (Sambucus nigra e Sambucus racemosa)*, *viburno (Viburnum tinus o lantana)*;

tali specie potranno essere utilizzate in forma composita in modo tale da formare barriere verdi dotate di un elevato grado di biodiversità;

## 2. ILLUMINAZIONI

Le luci esterne devono essere quelle strettamente necessarie alla illuminazione di percorsi o all'utilizzo funzionale delle aree di pertinenza, e per le stesse devono essere utilizzati corpi illuminanti al suolo, con altezza massima da terra non superiore a 40 cm., del tipo c.d. segna-passi in appoggio a terra o ad incasso in murature, con fasci luminosi sempre rivolti verso il basso.

Ovunque possibile, dovranno essere adottati sistemi automatici di controllo del flusso luminoso, con riduzione fino al 50% del totale dopo le ore 22, e siano sempre adottati sistemi per lo spegnimento automatico e programmato degli impianti in funzione della quantità di luce naturale disponibile, ed ogniqualevolta ciò sia possibile in ragione delle esigenze di sicurezza.

Nel caso di illuminazioni speciali per monumenti ed edifici di rilevante valore storico, è consentito l'uso di proiettori mantenendo il fascio luminoso sempre dall'alto verso il basso; nel caso di edifici e monumenti di particolare valore architettonico è consentita l'illuminazione dal basso verso l'alto solo se i fasci luminosi sono mantenuti all'interno della sagoma del manufatto.

## 3. INSEGNE

Non sono ammesse insegne luminose di qualsiasi tipo; è ammessa una cartellonistica di indicazione commerciale o turistico ricettiva, previo Nulla Osta

## ARREDI ESTERNI

Gli elementi di arredo esterno originali o funzionali all'utilizzo storico quali cippi, fontane ed abbeveratoi, concimaie, sedute etc, devono essere mantenute nella loro integrità e consolidate.

Nuovi elementi di arredo devono essere realizzati con materiali locali e secondo tipologie e forme riscontrabili nel contesto.

## 4. RECINZIONI

Le recinzioni esterne esistenti, nel caso in cui rappresentino elementi caratteristici e storici dell'organismo edilizio, devono essere mantenute, consolidate e ripristinate con materiali dello stesso tipo di quelli originari; non sono ammesse recinzioni di nuova realizzazione dell'area di pertinenza storicamente documentata.

## 5. INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ALL'ESTERNO DEGLI EDIFICI

Antenne per le telecomunicazioni sono consentite di tipo parabolico nelle abitazioni dei residenti e nelle strutture ricettive utilizzando soluzioni di mitigazione; in particolare non è consentita l'installazione sulle facciate o su eventuali balconi e se installate sulle coperture esse dovranno essere poste in adiacenza da elementi della copertura quali sfalsamenti o comignoli capaci di mitigarne l'impatto visivo.

Non è ammessa l'installazione sulla facciata degli edifici l'installazione di impianti tecnologici di facciata quali cavi elettrici e telefonici, condutture di acqua, gas e simili, griglie ed estrattori, sportelli per vani tecnici, contatori, pompe di calore, di qualsiasi entità e natura essi siano.

Non è ammessa l'installazione nell'area di pertinenza di Impianti Fotovoltaici a terra fatto salvo l'uso precario in funzione di una attività svolta temporaneamente.

## **CAPITOLO 2**

### **ATTIVITÀ ARTIGIANALI, COMMERCIALI E DI SERVIZIO**

#### **Articolo 8 - Attività di produzione di servizi e beni**

1. Sono consentite, senza necessità di autorizzazione, le attività sostenibili inerenti la produzione di servizi idonei a tutelare e promuovere gli usi, i costumi e le attività tradizionali delle popolazioni residenti nei Comuni del Parco, a condizione che non arrechino pregiudizio alle finalità istitutive del Parco.
2. La realizzazione di strutture per la produzione e la commercializzazione di beni artigianali ed alimentari tipici e di qualità potrà avvenire anche in deroga alle norme tipologiche della zona, fatte salve le norme in materia di minimizzazione degli impatti dovuti all'inquinamento dell'aria, del suolo, dell'acqua, luminoso ed acustico e a condizione che non arrechino pregiudizio alle finalità istitutive del Parco.
3. La vendita ambulante al di fuori della zona D è sottoposta a preventiva autorizzazione da parte dell'Ente Parco.
4. Le riprese fotografiche, cinematografiche o televisive sono libere ad esclusione del fototrappolaggio normato dal successivo comma 15 dell'art. 25 e fatte salve le necessità di autorizzazione per eventuali attività collaterali alle riprese che comportano mutamenti anche temporanei dell'assetto dei luoghi o disturbo alle componenti naturali
5. Al fine di effettuare le riprese di cui al comma precedente, l'Ente può autorizzare l'uso di veicoli a motore. L'autorizzazione specifica tempi, percorsi e prescrizioni da osservare. In questo caso chi usufruisce di tali permessi é tenuto a trasmettere copia del materiale prodotto all'Ente Parco che lo può utilizzare per fini istituzionali.

## **CAPITOLO 3**

### **ATTIVITA' AGROPASTORALI ED INDENNIZZI DANNI DAFUNA SELVATICA**

#### **Articolo 9 – Attività agropastorali compatibili**

1. E' consentito, senza necessità di autorizzazione, l'esercizio delle ordinarie attività agro-pastorali già esistenti che non costituiscano pregiudizio per la conservazione dei valori ambientali e paesaggistici del Parco. E' vietato l'uso di concimi chimici e di prodotti di sintesi in agricoltura, salvo apposite deroghe autorizzate dall'Ente Parco.
2. L'avvio di nuove attività agro-pastorali è consentito secondo metodi di agricoltura biologica o integrata.
3. L'Ente Parco, in sede di rilascio del Nulla Osta, può limitare o dettare particolari modalità di svolgimento delle utilizzazioni e delle attività consentite, anche in riferimento al PAN di cui al Decreto 10/03/2015 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.
4. Salvo più restrittive normative regionali, in tutto il Parco il periodo di pascolamento all'aperto ha inizio il 1° maggio ed ha termine il 31 ottobre. In relazione alle condizioni meteorologiche l'ente Parco, con atto dirigenziale, può estendere o limitare tale periodo per una durata non superiore ai 30 giorni
5. Nel territorio del Parco non sono consentiti nuovi allevamenti intensivi, né allevamenti a stabulazione fissa. Nuovi allevamenti bovini dovranno essere costituiti per almeno il 90% da esemplari di razza chianina o romagnola.
6. E' vietato coltivare, allevare od utilizzare organismi geneticamente modificati e specie esotiche per qualsiasi scopo
7. L'introduzione di colture di specie esotiche non già presenti nell'Area Protetta è soggetta al rilascio di specifica autorizzazione dell'Ente Parco.
8. E' vietato l'impiego di tecniche di coltivazione e allevamento che comportino significativi pericoli di erosione o di depauperamento dei suoli o dei soprassuoli.
9. L'utilizzo di serre è di norma vietato, fatte salve esigenze di autoconsumo da parte dei residenti nel Parco.

#### **Articolo 10 – Manutenzione delle Aree Pascolive.**

1. La ripulitura delle superfici dovrà far salve le specie arboree presenti di altezza superiore a 3 metri, interessando le sole specie arbustive che limitano, con la loro diffusione, il passaggio degli animali e la produzione erbacea.
2. Se la vegetazione arborea è diffusa in modo articolato o per nuclei all'interno delle superfici richieste, potrà in ogni caso essere oggetto di modesti interventi di diradamento da effettuare con il taglio parziale dei polloni sulle ceppaie. Eventuali abbattimenti di piante singole o di intensità superiore a quanto prescritto, dovranno essere sottoposti a preventiva verifica ed indicazione da parte del locale Nucleo Carabinieri Parco.
3. Dovranno essere rilasciate al taglio tutte le piante selvatiche da frutto, nonché tutti gli arbusti di specie sporadiche o con caratteristiche rilevanti per portamento e dimensioni (con diametro maggiore di 15 cm)
4. Nell'operazione di decespugliamento dovranno essere in ogni caso salvaguardati parte degli arbusti, anche se non ricompresi nelle categorie di cui al capoverso precedente, in modo che permangano sul terreno piccoli nuclei e piante isolate che se pur di modeste dimensioni e non influenti ai fini del pascolamento, possano costituire motivo di diversità biologica e rifugio per la fauna selvatica di piccola taglia. Tale prescrizione riguarda anche una parte dei ginepri (se presenti), da rilasciare soprattutto se sono radicati in situazioni di scarsa fertilità del suolo.
5. Non sono ammessi tutti quei movimenti di terra che rimescolano il profilo del suolo.
6. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti a prevenire danni per erosione superficiale e profonda delle acque, assicurando il perfetto smaltimento delle medesime;
7. E' prescritta la trinciatura sul posto dei residui vegetali del decespugliamento. Eventuali necessità di distruzione del materiale tramite abbruciamento dovranno seguire le procedure regolamentari dell'Ente

Parco. Diverse modalità di sistemazione dei materiali di risulta dovranno essere preventivamente autorizzate.

## **Art. 11 Recinzioni**

- 1) Non sono soggette a rilascio di Nulla Osta, ma a semplice comunicazione, le seguenti tipologie di recinzioni:
- a) Le recinzioni realizzate con supporti in legno e banda elettrificata, messe in opera per la salvaguardia di colture o allevamenti, con la rimozione della banda elettrificata al termine del periodo di rischio di danno da parte della fauna;
  - b) La sostituzione di parti deteriorate di recinzioni o staccionate preesistenti con altre analoghe per materiali e tipologie costruttive;
  - c) Recinzioni di aree di resede e pertinenze di insediamenti abitati, orti, giardini in zona D.

2) La realizzazione di nuove recinzioni nel territorio del Parco Nazionale, è soggetta alla disciplina normativa prevista dall'Art. 13 della L. 394/91. Nella realizzazione di nuove recinzioni si dovrà garantire sia la salvaguardia dei valori scenici e paesaggistici, sia l'integrità spaziale e funzionale di ecosistemi naturali ormai affermati, con particolare riguardo alla mobilità della fauna e alla possibilità per la stessa di accedere ad aree di alimentazione e rifugio.

- 3) Il presente regolamento disciplina tre diversi ambiti di applicazione:
- a) Recinzioni di appezzamenti di terreno a destinazione agro-pastorale;
  - b) Recinzioni di appezzamenti di terreno con destinazione diversa da quella di cui al punto "a";
  - c) Recinzioni di resedi o di pertinenze di fabbricati in area extraurbana;

4) In relazione ai diversi ambiti di applicazione di cui sopra, si individuano le seguenti tipologie, le quali rivestono indirizzo generale per il rilascio dei Nulla Osta:

a) Ambito a): recinzioni di appezzamenti di terreno a destinazione agro-pastorale – La recinzione potrà essere realizzata mediante la posa in opera di pali in legno. La rete dovrà essere metallica non plastificata di tipo esagonale a tripla torsione (cosiddetta da gabbioni), di altezza massima, fuori terra, di cm 200. Sopra la rete può essere applicato uno o più ordini di filo liscio sino a raggiungere l'altezza massima di cm 230 da terra. In alternativa, per casi specifici, potrà essere realizzata una appendice "antigatto". Sotto la recinzione potrà essere collocata una porzione di rete elettrosaldata purché completamente interrata.

In caso di recinzioni finalizzate al contenimento del bestiame al pascolo la recinzione stessa potrà essere realizzata con pali di legno e ordini di filo metallico; quest'ultimo dovrà essere liscio in corrispondenza dell'ordine più basso e di quello più alto, mentre i restanti ordini potranno essere alternati tra filo liscio e filo spinato.

b) Ambito b): recinzioni di appezzamenti di terreno a destinazione diversa da quella di cui all'ambito a) - Spetterà alla valutazione del Parco nazionale, a seguito di adeguata istruttoria, valutare l'ammissibilità e proporre specifiche prescrizioni tipologiche in relazione alla peculiarità dei diversi casi in esame ed alla motivazione della richiesta.

c) Ambito c): recinzioni di resedi (catastalmente definiti) o di pertinenze di fabbricati in area extraurbana – Nel caso in cui la porzione di terreno che si intende recintare sia direttamente confinante con zone boscate o con aree aperte a destinazione agro – pastorale si rimanda a quanto previsto per le recinzioni di cui all'ambito "a". Per tutti gli altri casi con il N.O. può essere consentito il ricorso a tipologie costruttive diverse ivi comprese la realizzazione di recinzioni con rete plastificata verde a maglia sciolta, realizzata mediante la posa in opera di pali metallici (eventualmente anche con modesti plinti di fondazione in cls) o in legno. La rete dovrà avere un'altezza massima fuori da terra di cm 150. Sopra la rete può essere applicato uno o più ordini di filo liscio sino a raggiungere l'altezza massima di cm 180 da terra. La rete potrà essere interrata per una profondità compresa tra 20 e 30 cm.

## Articolo 12 – Indennizzi dei danni provocati dalla fauna selvatica

### 1) Prezziari di base per le valutazioni dei danni

Al fine di determinare una base omogenea per la valutazione dei danni vengono impiegati specifici prezziari di base, da aggiornare con cadenza annuale.

Entro il 28 febbraio di ogni anno, con determinazione dirigenziale viene approvato il prezzario dei prodotti agricoli e forestali, per la valutazione dei danni alle colture, che viene formulato sulla base delle mercuriali delle Camere di Commercio delle Province di Arezzo, Firenze e Forlì, detratte le spese di trasporto, commercializzazione e/o da eventuali specifiche indagini di mercato.

Per la quantificazione degli indennizzi alla zootecnia, si ricorre alla determinazione del valore medio di mercato dei capi perduti, pubblicato immediatamente prima dell'accertamento del danno dalla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato della Provincia competente per territorio in cui è avvenuto il fatto e al

Prezzario dei prodotti zootecnici, per la valutazione dei danni indotti nel bestiame danneggiato, formulato con gli stessi criteri di cui al punto precedente;

Per la valutazione di lavori od opere si fa riferimento, quando possibile, ai *Prezziari analitici per opere di miglioramento fondiario di competenza privata in agricoltura e forestazione* vigenti nelle regioni e da applicare rispettivamente nell'ambito territoriale della Regione Toscana e della Regione Emilia Romagna, osservando le istruzioni per l'applicazione ivi contenute. Nel caso di particolari materiali non compresi nel prezzario regionale o di lavori non riconducibili alle voci del prezzario, si effettua l'analisi dei prezzi.

### 2) Danni alle produzioni agro - pastorali

1. Sono ammessi ad indennizzo i danni accertati ed irreversibili a:

- produzioni agricole;
- pascoli, purché in attualità d'uso;
- prati-pascoli, purché sia fatto almeno uno sfalcio per la effettiva produzione di fieno.
- colture arboree da frutto, purché siano regolarmente eseguite le ordinarie operazioni colturali quali la potatura, la raccolta ecc.;
- colture arboree da legno, purché siano regolarmente eseguite le ordinarie operazioni colturali;
- opere approntate sui terreni coltivati, a pascolo e rimboschiti.

L'effettivo stato di non abbandono delle colture deve essere autocertificato dal richiedente su eventuale richiesta del personale accertante.

Sono ammessi ad indennizzo i danni alle produzioni orticole, frutticole e di bassa corte ad uso esclusivamente familiare, previa adozione di sistemi di difesa che devono essere prescritti e concordati con l'Ente Parco.

Non sono ammessi ad indennizzo i danni a colture di particolare pregio a carattere intensivo e ad alta redditività e/o per le quali non siano state adottate misure di protezione concordate d'intesa con l'Ente Parco e alle quali l'Ente potrà eventualmente concorrere finanziariamente o tramite l'affidamento gratuito di materiale.

### 3) Misura dell'indennizzo

L'indennizzo dei danni è calcolato sulla mancata produzione vendibile accertata a seguito del danno o dell'eventuale deprezzamento del prodotto, nonché sui costi di ripristino delle opere danneggiate.

Per le colture agricole viene determinata una soglia minima, o franchigia, pari al 5%, al di sotto della quale il danno viene considerato naturale e ricompreso nel normale rischio d'impresa

La misura dell'indennizzo è soggetta a:

- riduzione del 25% del valore dei danni nel caso di mancata adozione di sistemi di difesa che fossero stati prescritti, concordati ed eventualmente finanziati dall'Ente Parco, ove possibili, nel provvedimento di concessione dell'indennizzo di un precedente danno avvenuto nel medesimo luogo e a carico del medesimo appezzamento. Tale riduzione è maggiorata al 50% nell'eventualità di un ulteriore caso di danno senza che siano stati adottati gli eventuali sistemi di difesa prescritti ed eventualmente finanziati dal Parco ed è fatta pari al totale in eventuali casi successivi;

Sono ammessi gli indennizzi per spese di ripristino, previa adeguata documentazione.

#### 4) *Domanda*

Le domande di indennizzo per i danni alle colture agro-forestali vanno presentate da parte del proprietario o del conduttore del fondo all'Ente Parco, in tempo utile per l'accertamento del danno e pertanto almeno 10 gg. prima delle operazioni di ripristino o della raccolta anche parziale del prodotto, salvo casi particolari e comunque non prima di tre giorni.

Per i danni alle opere le domande devono essere presentate entro 15 gg. dall'evento ovvero dalla scoperta degli effetti dello stesso.

Le richieste presentate successivamente alle operazioni di ripristino non daranno diritto al riconoscimento dell'indennizzo.

La mancata produzione dei dati e dei documenti previsti dalla procedura adottata dall'Ente, nonché la presentazione della domanda in tempi che non consentono la valutazione del danno prima che avvenga il raccolto del prodotto, implicano la decadenza al diritto al contributo per l'indennizzo del danno. Il richiedente è inoltre tenuto a fornire la propria reperibilità ai fini dell'effettuazione del sopralluogo da parte del tecnico incaricato.

#### 5) *Accertamento del danno*

Il danno viene accertato mediante sopralluogo, che può essere preventivamente concordato su richiesta del richiedente.

L'accertamento del danno è effettuato dal personale del Reparto Carabinieri Parco o da un tecnico qualificato in possesso di adeguato titolo di studio dipendente o incaricato dall'Ente Parco.

Il proprietario/conduttore del fondo che inoltra la richiesta di indennizzo deve rendersi reperibile per facilitare le operazioni di sopralluogo e di perizia specie per ciò che riguarda la rapida e esatta individuazione del terreno su cui è ubicata la coltura danneggiata.

#### 6) *Valutazione del danno*

1 La valutazione economica del danno viene effettuata dal tecnico incaricato, che provvede a redigere una relazione, da allegare al verbale di accertamento, contenente il procedimento di stima e la relativa quantificazione economica.

2 La quantificazione del danno viene di norma espressa in percentuale rispetto alla produzione prevista, detratte le quote percentuali di danno attribuibili ad altre cause quali grandine, gelo, neve, vento, fitopatie, insetti nocivi, carenze di cure colturali ecc. Ai fini della liquidazione del risarcimento vengono ulteriormente detratte le franchigie di cui al precedente punto 3.

3. Per le colture arboree adulte con danni ai tessuti vascolari (scortecciamento, rosicchiatura, ecc.) verrà valutata l'entità del minor prodotto determinato da tali danni. Nel computo del danno si dovrà tenere conto anche dei tempi di cicatrizzazione delle ferite.
4. Per la stima dei danni in cui vengono applicati i prezzi dei prodotti oggetto di danno si farà riferimento al prezzario dei prodotti agricoli e del bosco di cui al precedente punto 1.
5. La stima del danno alle opere si effettua in base al costo di ricostruzione, opportunamente deprezzato, per tenere conto delle condizioni in cui si trovava al momento del danneggiamento (vetustà, manutenzione), e del valore di recupero dei materiali residui.

### **Articolo 13 – Danni al patrimonio zootecnico**

#### 1) Danni ammessi ad indennizzo.

Ai fini del presente regolamento vengono considerati animali predatori quelli appartenenti a specie selvatiche. In caso di mancata possibilità di determinazione della specie predatrice da parte del veterinario dell'Ente Parco vengono comunque applicate le disposizioni di cui ai seguenti articoli.

Sono ammessi ad indennizzo i danni da animali predatori al patrimonio zootecnico, accertati dal Veterinario del Parco o dal personale delegato e consistenti in:

- danni diretti (morte, ferite gravi);
- danni indotti (aborto, perdita latte, ecc. ).
- Spese per lo smaltimento delle carcasse

Non sono ammessi ad indennizzo i danni da animali predatori al patrimonio zootecnico nei seguenti casi:

- a) assenza della carcassa dell'animale morto o comunque degli elementi necessari ad accertare un evento predatorio;
- b) presenza di resti insufficienti dell'animale per poter procedere:
  - alla regolare certificazione del veterinario di cui al successivo punto 3 del presente articolo;
  - alla redazione del successivo verbale di accertamento danni;
- c) danni ad esemplari risalenti a più di 48 ore, a meno che di tali esemplari non ne fosse stata denunciata al Parco la scomparsa entro le 48 ore.
- d) danni ad animali non correttamente identificati ed inseriti nella anagrafe zootecnica secondo quanto previsto dalle vigenti normative;
- e) nel caso gli animali predati stessero pascolando abusivamente;
- f) nel caso gli animali predati stessero pascolando al di fuori dei termini temporali per la monticazione.

Non sono ammessi altresì ad indennizzo oltre al tetto massimo fissato forfetariamente dal prezzario annualmente adottato dall'Ente, i danni ad animali da allevamento di particolare pregio per appartenenza a razze, genealogie, esiti di concorsi, classificazioni riconosciute e rilasciate da enti competenti, o desumibili da documenti di acquisto che ne attestino un valore unitario superiore all'importo forfetario anzidetto, per i quali non siano state concordate con l'Ente Parco adeguate misure di custodia atte a salvaguardare l'incolumità nei riguardi dei predatori.

#### 2) Misura dell'indennizzo

L'indennizzo è fissato nella misura del danno subito ed è comprensivo della spesa sostenuta per la eventuale certificazione del veterinario, nei casi previsti dal presente regolamento.

La misura dell'indennizzo è soggetta a:

a) riduzione del 50 % del valore dei danni, nel caso di mancata adozione di adeguati sistemi di difesa, ove siano stati prescritti dal Parco.

b) tale riduzione è maggiorata al 70% ove l'adozione di adeguati sistemi di difesa non sia stata praticata nonostante fosse stata prescritta nel provvedimento di concessione dell'indennizzo di un precedente danno a carico del medesimo allevamento; essa è fatta pari al totale qualora si tratti almeno del terzo episodio di danno senza che si sia provveduto ad adottare alcun sistema di difesa prescritto dal Parco.

### 3) Accertamento del danno.

Il titolare o conduttore dell'allevamento, entro 48 ore dal verificarsi dell'evento dannoso, ovvero dalla scoperta degli effetti dello stesso, deve effettuare immediata segnalazione all'Ente Parco Nazionale o alla struttura delegata da questo al servizio di accertamento. La segnalazione deve essere effettuata in forma scritta ed indirizzata all'Ente Parco.

I danni indotti possono essere certificati dal veterinario anche successivamente e, comunque, non oltre 30 giorni dal primo sopralluogo del veterinario.

Il titolare o conduttore dell'allevamento è tenuto a provvedere allo smaltimento delle carcasse di animali uccisi da predatori secondo le modalità indicate dall'autorità sanitaria e/o preposta in materia.

### 4) Richiesta di indennizzo

La richiesta di indennizzo per i danni agli allevamenti di cui all'art. 10 va presentata all'Ente Parco nel tempo massimo di 20 gg. dalla segnalazione del proprietario all'Ente Parco, prorogati di ulteriori 15 gg., nel caso il Veterinario abbia dovuto compiere altri sopralluoghi per accertare eventuali danni indotti.

La valutazione del danno e gli eventuali successivi accertamenti vengono effettuati dal Veterinario dell'Ente o da suo delegato.

## CAPITOLO 4

### SOGGIORNO E CIRCOLAZIONE DEL PUBBLICO

#### **Articolo 14 – Accesso e transito nel Parco.**

1. L'accesso al Parco Nazionale è di norma libero, salvo eventuali specifiche misure adottate dall'Ente Parco a salvaguardia dei preminenti obiettivi di conservazione. L'Ente Parco può, con provvedimento consiliare adeguatamente motivato, regolamentare l'accesso anche temporaneamente in particolari aree al fine di tutelare siti di elevato pregio naturalistico o specie particolarmente protette.
2. E' vietato l'accesso al Parco da parte di veicoli privati a motore che non risultino omologati ai sensi delle normative vigenti in materia di emissioni sonore e gas di scarico, in quanto ciò costituisce minaccia all'integrità dei valori ambientali dell'Area Protetta.
3. È vietato l'impiego di veicoli e mezzi meccanici a motore, al di fuori delle strade rotabili, delle piste e dei sentieri esistenti dove il transito sia consentito, fatta eccezione per i mezzi di servizio delle pubbliche amministrazioni, per quelli destinati alle attività autorizzate di tipo agricolo, forestale e di conservazione dell'ambiente. Il transito delle e-bike è autorizzato nei percorsi indicati dall'Ente Parco con appositi atti e/o riportati nella cartografia turistica. La viabilità aperta al libero transito veicolare è indicata nella cartografia allegata al presente Regolamento.
4. Il proprietario-gestore dei terreni all'interno del Parco, si riserva direttamente la potestà di interdire o regolamentare tratti di viabilità forestale al transito veicolare a motore, o comunque di regolamentarne l'accesso, per ragioni di sicurezza e tutela della pubblica incolumità, fatta eccezione per i mezzi della sorveglianza dell'area protetta ai quali l'accesso dovrà essere sempre consentito per lo svolgimento delle attività istituzionali di salvaguardia e tutela dell'area protetta.
5. Gli enti proprietari e gestori delle strade, ancorché chiuse al pubblico transito, continuano ad accedervi e transitarvi liberamente e possono autorizzare, dandone contestuale informazione all'Ente Parco, l'accesso e il transito di terzi incaricati di svolgere le attività di gestione di loro competenza, ivi compresi gli studi e le ricerche scientifiche.
6. L'accesso veicolare, anche all'interno di strade interdette all'accesso privato, è consentito a persone residenti all'interno del Parco Nazionale quando ciò si dimostri indispensabile per raggiungere l'abitazione di residenza ed i luoghi di lavoro, limitatamente ai periodi di effettiva necessità. L'autorizzazione del Parco è rilasciata all'Ente proprietario della strada in questione, che inoltrerà al Parco la richiesta del privato.
7. L'Ente Parco autorizza il transito sulla viabilità chiusa al traffico anche a persone con difficoltà motorie, in generale nell'ambito di programmi specifici approvati dall'Ente per la facilitazione della fruizione sostenibile di alcune zone del Parco da parte di particolari categorie svantaggiate ed improntati al principio della visita guidata ed assistita da operatori appositamente abilitati ed autorizzati. Sono fatti salvi i diritti dei soggetti proprietari della viabilità interessata.
8. L'autorizzazione al transito per attività di tipo diverso, comunque non in contrasto con le finalità del Parco, viene rilasciata dall'Ente gestore della viabilità previo preventivo Nulla Osta dell'Ente Parco, rilasciato su richiesta del medesimo Ente gestore. Il soggetto autorizzato dovrà esporre nel veicolo il contrassegno di autorizzazione rilasciato dall'Ente proprietario.
9. L'accesso alle aree della Zona "A" è vietato. Per motivi esclusivamente naturalistici, scientifici e di sicurezza l'accesso può essere autorizzato dall'Ente Parco o, per le Riserve Statali, dal Raggruppamento Carabinieri Biodiversità, conformemente a quanto previsto dall'articolo 6 delle NTA del Piano. Sono consentite le attività connesse al servizio di sorveglianza, al monitoraggio dell'evoluzione degli ecosistemi nonché le attività di ricerca, o altre attività istituzionali attuate direttamente dall'Ente Parco anche tramite soggetti incaricati. Nel caso di visite a scopo educativo e didattico promosse dall'Ente Parco, è obbligatoria la presenza di personale dell'Ente e/o dei Reparti Carabinieri Biodiversità o Parco. Nelle zone A su demanio regionale potranno essere autorizzate anche guide ambientali-escursionistiche consigliate dal Parco. L'accesso ai proprietari e possessori è consentito ai sensi del codice civile senza autorizzazione preventiva, ma soltanto a fini di sorveglianza, ricerca scientifica e verifica del patrimonio, restando vietati, se non autorizzati dall'Ente

Parco, anche gli interventi manutentori. La percorrenza del sentiero 00 tra il Passo della Calla e Prato alla Penna non costituisce ingresso in Zona A.

10. L'ingresso di terzi nella porzione della zona A ricadente nel Demanio dello Stato è soggetto ad autorizzazione sia da parte dell'Amministrazione cui è affidata la gestione delle Riserve Biogenetiche che dell'Ente Parco nazionale, fatte salve diverse intese eventualmente raggiunte.
11. La manutenzione ordinaria dei sentieri inclusi nella rete ufficiale del Parco non necessita di nulla osta. La segnaletica, in qualsiasi sua forma, deve avere carattere di omogeneità ed integrazione all'ambiente e ciò può essere fatto o con un'azione diretta dell'Ente Parco o attraverso il Nulla Osta necessario per l'azione di altri soggetti proprietari e/o aventi diritto di apporre segnaletica.
12. Lungo la rete sentieristica del Parco Nazionale, agli escursionisti a piedi va sempre assicurata la precedenza da parte dei conduttori di mountain bikes, e di equidi e degli escursionisti con gli sci. Il transito sui sentieri con MTB o equidi non deve comportare in ogni caso il danneggiamento del fondo del percorso, come, a titolo di esempio, avviene per l'eccessiva velocità di percorrenza (downhill)
11. Su tutto il territorio del Parco è vietata la pratica del downhill o di altri sport o attività che prevedono velocità superiori ai 25 km/ora, con eccezione per specifiche aree/sentieri/ecc. individuate dal Piano del Parco.
13. La fruizione dei sentieri, là dove consentita, è esercitata sotto la propria responsabilità anche nei confronti di terzi.
14. E' vietata la sosta dei mezzi motorizzati privati al di fuori della viabilità e delle aree di sosta esistenti. In particolare è vietata la sosta sul manto erboso ed in generale in qualsiasi modalità che possa alterare i valori naturalistici dell'Area Protetta.
15. In tutto il territorio del Parco è vietato il sorvolo di velivoli non autorizzati. Per interventi antincendio, di sorveglianza e soccorso è consentito liberamente l'impiego di elicotteri ed altri velivoli, nei limiti dello stretto indispensabile. Previa autorizzazione dell'Ente Parco l'impiego di velivoli può, con le prescrizioni del caso, essere consentito per la ripresa di immagini, per il trasporto di materiali o per la realizzazione di lavori autorizzati.
16. E' consentita l'introduzione nel parco di cani, con esclusione delle zone A, purché l'animale sia tenuto a guinzaglio, anche in aree non urbane. I residenti ed i possessori di edifici possono detenere cani presso il residence della propria abitazione o in appositi box o in ambienti comunque idonei o per finalità di guardiania di greggi, garantendone il costante controllo ed escludendo qualsiasi comportamento che possa costituire disturbo alla fauna o potenziale rischio sanitario per la fauna stessa, o alle persone.
17. È vietato abbandonare rifiuti di qualsiasi tipologia al di fuori dei luoghi o dei contenitori a ciò destinati e scaricare liquami dai camper al di fuori delle aree a ciò attrezzate.
18. Non è consentito effettuare lavaggi di beni – quali apparecchiature, veicoli o parti di veicoli, utensili, stoviglie, biancheria – e di animali domestici, lungo i corsi d'acqua e nelle acque di sorgente, di lago e comunque di specchi naturali di acqua ferma in genere.

### **Articolo 15 – Norme a tutela dell'area di Poggio Scali**

L'accesso all'area di Poggio Scali, così come perimetrata nella allegata cartografia in scala 1: 3.000 (All. "1"), è consentito esclusivamente agli escursionisti a piedi, mentre è fatto divieto di accesso con biciclette o equidi. L'accesso a tale area è consentito esclusivamente attraverso il sentiero segnato sulla cartografia allegata.

### **Articolo 16 – Norme a tutela dell'area del Monte Penna di Badia Prataglia**

L'accesso alla vetta dell'area del Monte Penna di Badia Prataglia (Comune di Poppi) è consentito esclusivamente lungo il sentiero segnato dal Parco Nazionale (con l'usuale segnatura bianco-rossa) e

identificato con il numero 225. Vigè il divieto di accesso con biciclette ed equidi e l'obbligo di percorrenza secondo la direzione indicata.

### **Articolo 17 – Feste popolari tradizionali**

L'Ente Parco, su domanda degli interessati, può rilasciare nulla osta, eccetto che in zona A, per lo svolgimento di feste popolari esclusivamente ove esse rappresentino una tradizione locale meritevole di essere conservata.

Il provvedimento che autorizza le feste tradizionali di cui al presente articolo può, in deroga alla normativa del Parco:

- autorizzare, in numero limitato, attività di commercio ambulante che non arrechino pregiudizio alla bellezza e alla quiete dei luoghi. Non sono in ogni caso consentite installazioni di giostre e strutture assimilabili;
- consentire l'accesso e il transito con mezzi motorizzati, normalmente collettivi ad uso navetta;
- consentire l'utilizzo di attrezzature per l'amplificazione dei suoni, nel rispetto delle normative sulle emissioni acustiche

## **DISCIPLINA DEL PERNOTTAMENTO ALL'APERTO**

Le attività di campeggio e pernottamento autorizzate ai sensi del presente Regolamento vengono comunque svolte nel rispetto delle finalità del Parco Nazionale, con particolare riferimento alle prioritarie esigenze di tutela della flora e della fauna. Sono fatte salve le norme, quando più restrittive rispetto al presente regolamento o con esso non in contrasto, dettate dalle normative nazionali e regionali relativamente ai territori di rispettiva competenza.

### **Articolo 18 – Permanenza con camper e roulotte**

1. La permanenza diurna (dall'alba ad un'ora dopo il tramonto) di camper e roulotte, se effettuata in aree adiacenti a viabilità di uso pubblico ed in conformità alle norme del Codice della Strada e di altre eventuali normative in materia di circolazione e turismo, è consentita in tutto il territorio del Parco Nazionale.

2. La sosta notturna (da un'ora dopo il tramonto fino all'alba) di camper e veicoli abitativi, purché muniti di autonomi servizi igienici con raccolta degli scarichi, è consentita, oltre che nei campeggi autorizzati, se effettuata anche in conformità alle norme del Codice della Strada e di altre eventuali normative in materia di circolazione e turismo, per non più di settantadue ore, in aree adiacenti a viabilità di uso pubblico appositamente attrezzate e segnalate d'intesa tra Ente Parco e Comuni competenti; tali aree, alcune delle quali attrezzate per un numero definito di piazzole, possono essere individuate, previa istruttoria tecnica e valutazione di incidenza, nelle seguenti località:

- loc. Campigna – centro abitato nelle vicinanze dell'Albergo Lo Scoiattolo;
- loc. Fangacci nel Comune di Santa Sofia;
- loc. Moggiona in Comune di Poppi;
- parcheggio in loc. Passo della Calla (Comune di Pratovecchio-Stia)
- aree urbanizzate (centri abitati, frazioni,) in zona C del Parco;

3. Nelle zone D del Piano la permanenza dei camper è regolamentata dai Comuni nel anche nel rispetto del Codice della Strada.

4. Presso i centri abitati compresi in Zona B (Campigna, Camaldoli e Santuario de La Verna) il divieto di permanenza notturna dei camper si applica a partire dalle ore 22.00 anziché dal tramonto. In occasione di eventi

religiosi organizzati, oltre tale orario, dalle locali Comunità religiose, il divieto di permanenza notturna entra in vigore un'ora dopo il termine degli eventi stessi.

5. Le procedure di dettaglio per la regolamentazione della permanenza sono definite dall'Ente Parco con atto di natura non regolamentare, anche ai fini dell'introduzione di procedure digitalizzate.

### **Articolo 19 - Campeggio e pernottamento all'aperto**

1. Il campeggio con tende è autorizzato:
  - nei campeggi e villaggi turistici regolarmente attrezzati ed autorizzati;
  - nei campeggi temporanei autorizzati dal Comune competente, previo Nulla Osta del Parco, secondo quanto previsto nel successivo articolo 20;
  - presso i resedi di strutture agrituristiche in zona C, specificatamente autorizzate dal Parco Nazionale, per attendamenti di non più di due notti.
2. Non è autorizzato il pernottamento all'aperto, anche senza l'ausilio di tende, al di fuori dei casi di cui al presente Regolamento.
3. L'Ente Parco, in base a specifici programmi educativi concordati con guide ufficiali o riconosciute, potrà eventualmente autorizzare, con atto dirigenziale e procedura di screening di incidenza ambientale, limitate attività educative che prevedano anche pernottamenti in tenda in località predefinite e per un limitato numero di partecipanti, sotto la responsabilità della guida stessa.
4. Per eventuali necessità di ricerca scientifica e monitoraggio, gli studiosi e gli operatori coinvolti possono essere autorizzati, nei casi di effettiva necessità, al pernottamento con tenda in zone del Parco laddove ciò non costituisca pregiudizio agli ambienti circostanti. In tal caso dovrà essere esposta fuori dalla tenda copia dell'autorizzazione rilasciata.

### **Articolo 20 - Disciplina dei campeggi temporanei.**

1. I Comuni, su richiesta del proprietario dell'area, possono autorizzare, previo Nulla Osta del Parco Nazionale, campeggi temporanei nei seguenti casi:
  - a. per rispondere ad avvenimenti di carattere straordinario, legati ad esigenze di pubblica utilità;
  - b. per le finalità educative, ricreative, sportive, culturali, sociali, religiose delle associazioni ed organismi senza scopo di lucro, limitatamente alla zona C e D del Parco.
2. Tali campeggi dovranno essere individuati in aree pubbliche o private ove siano assicurati i servizi generali indispensabili per garantire il rispetto delle norme igienico sanitarie, la salvaguardia della pubblica salute e dell'ambiente.
3. Qualora non indicato nella richiesta di Nulla Osta presentata dal Comune, dovrà essere data informazione al Parco Nazionale od al competente Nucleo Carabinieri Parco di ciascun gruppo che soggiorni nell'area di campeggio temporaneo, con indicazione della durata del campo e del numero approssimativo di partecipanti.
4. Il Parco nazionale, anche tramite il Reparto Carabinieri Parco potrà imporre ulteriori prescrizioni in relazione a particolari situazioni.

### **Articolo 21 - Pernottamento in bivacchi e ricoveri destinati al libero uso.**

1. Il pernottamento in bivacchi e ricoveri non gestiti è limitato ai soli casi di emergenza al fine di garantire l'incolumità degli escursionisti che si dovessero trovare in difficoltà; in caso di accertamento da parte della sorveglianza dovrà essere dimostrata la sussistenza di tali situazioni emergenziali.
2. Nell'esercizio del campeggio e nell'uso delle aree destinate all'insediamento all'aria aperta è vietato l'uso di fuochi al di fuori delle strutture, anche temporanee, eventualmente predisposte ed

appositamente autorizzate dal Parco anche attraverso il personale del Reparto Carabinieri Parco, dotate di specifici ripari per il contenimento delle fiamme e di camini per evitare il propagarsi di faville. Nei periodi dichiarati a rischio d'incendio l'accensione di fuochi anche delle tipologie sopra descritte può essere oggetto di ulteriori limitazioni da parte del Parco e degli altri Enti competenti in merito.

## **CAPITOLO 5**

### **SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' SPORTIVE, RICREATIVE ED EDUCATIVE**

#### **Articolo 22 - Manifestazioni sportive**

1. Con il termine "manifestazione a carattere sportivo" si intende lo svolgimento di un evento, agonistico o meno, organizzato da un soggetto responsabile durante il quale più persone, specificatamente convenute a tale scopo, svolgono una o più attività sportive.
2. Gli organizzatori delle manifestazioni sportive all'interno dell'Area Protetta sono tenuti al rispetto dei Criteri Ambientali Minimi per gli eventi, di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente del 13 ottobre 2022.
3. Non sono soggette alle presenti norme:
  - a) le manifestazioni sportive, agonistiche o meno, che si svolgano interamente all'interno di spazi permanentemente attrezzati allo scopo, chiusi od all'aperto, ovvero nei centri abitati o urbani e nelle zone D di Piano;
  - b) le attività sportive spontanee individuali o di gruppo, che non comportino un'organizzazione predefinita e l'individuazione di un soggetto responsabile, per le quali valgono le norme generali del presente regolamento e le normative statali, regionali e comunali in materia di viabilità, foreste, polizia urbana e rurale etc.
4. Ad eccezione della Zona "A", nel Parco sono consentite tutte quelle attività sportive, ricreative ed educative che non arrechino alterazione agli ambienti naturali tutelati ed in particolare non comportino incidenza negativa su habitat o specie.
5. Sono consentite senza necessità di apposita autorizzazione, salvo quanto previsto dalle misure di conservazione di Natura 2000 e per le manifestazioni sportive, le seguenti attività:
  - a) escursionismo a piedi;
  - b) escursionismo con equidi, in bicicletta e sci da fondo o escursionistico lungo la viabilità e la rete escursionistica esistente, salvo specifici divieti;
  - c) sci da discesa, negli impianti esistenti in zona C sportiva;
6. Lungo i percorsi ufficiali di sci di fondo nel periodo di innevamento è vietato transitare a piedi o con altri mezzi che possano arrecare danno alle piste stesse.
7. L'organizzazione, promozione e svolgimento di manifestazioni a carattere sportivo nel territorio del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi è soggetta a preventivo Nulla Osta da parte dell'Ente Parco.
8. Le manifestazioni a carattere sportivo ammissibili all'interno del Parco Nazionale solo in orario diurno e dovranno essere volte a coniugare lo spirito sportivo con la coscienza della necessità della tutela ambientale; questo obiettivo dovrà essere perseguito sia attraverso la tipologia delle manifestazioni, sia attraverso le loro modalità organizzative. In particolare dovrà perseguirsi il compito di arrecare il minor disturbo all'ambiente naturale ed in particolare alla fauna, soprattutto attraverso un'attenta scelta dei percorsi. Durante la manifestazione è fatto obbligo assoluto ai partecipanti di rimanere all'interno del tracciato autorizzato dal Nulla Osta, pena l'applicazione delle sanzioni per uscita da sentiero segnato, ed è fatto divieto di emettere schiamazzi, usare megafoni o dispositivi sonori non previsti dal provvedimento autorizzativo.
9. Secondo tale spirito manifestazioni, seppur autorizzate, potranno essere interrotte o rinviate dall'Ente Parco o dal Reparto Carabinieri Parco, qualora venissero a verificarsi condizioni suscettibili di arrecare gravi disturbi o danni non preventivabili.
10. Le manifestazioni motoristiche sono ammissibili, previa adeguata istruttoria che ne verifichi la compatibilità, solo per il trasferimento tra le prove ufficiali, in strade asfaltate nazionali, regionali o

- provinciali in zona C e D di Piano, nel rispetto del Codice della Strada. In ogni caso gli organizzatori sono tenuti al rispetto degli indirizzi di seguito indicati.
11. Lo svolgimento di manifestazioni non motoristiche nel territorio del Parco Nazionale si differenzia sulla base della zonizzazione territoriale. In particolare nella zona B e comunque nelle aree delle Riserve Biogenetiche dello Stato i percorsi delle manifestazioni, tranne quelle che si svolgono a piedi, dovranno interessare preferibilmente strade pubbliche ed aperte al transito, soggette alle normative del Codice della Strada. In caso di richieste per manifestazioni da svolgersi su altra viabilità l'istruttoria degli Uffici valuterà gli eventuali impatti ed incidenze ed il conseguente parere in relazione alle peculiarità delle aree interessate.
  12. La segnaletica relativa alle manifestazioni, inerente i percorsi, le strutture organizzative etc, dovrà essere realizzata con modalità e materiali facilmente rimuovibili, posizionata sul terreno per il periodo strettamente necessario allo svolgimento delle manifestazioni ed essere rimossa a cura degli organizzatori entro 24 ore dal termine delle stesse. Nel posizionamento di tale segnaletica dovrà in particolare essere evitato qualsiasi danno ad alberi, manufatti, rocce etc., fatti comunque salvi i diritti di terzi.
  13. Le richieste di Nulla Osta dovranno essere inoltrate al Parco con un anticipo di almeno 60 giorni rispetto ai tempi di svolgimento delle manifestazioni ed in ogni caso prima della loro pubblicizzazione, corredate da adeguata documentazione ed in particolare:
    - Una relazione, sottoscritta dal soggetto responsabile, che indichi il tipo di manifestazione, il previsto numero di partecipanti, il preventivato afflusso di pubblico, gli uomini e mezzi coinvolti nell'organizzazione, le eventuali necessità di allestimento di strutture temporanee, le motivazioni della scelta dei percorsi, le possibilità di parcheggio ed eventuali implicazioni logistiche correlate che possano avere inerenza diretta od indiretta sull'ambiente interessato, le modalità di applicazione del CAM "Eventi".
    - Una cartografia a scala non inferiore ad 1:50.000 evidenziante il percorso, la localizzazione di eventuali strutture temporanee, con particolare riferimento alle necessità di predisposizione dei servizi igienici temporanei, aree di ristoro, emergenza e soccorso.
  14. Il Nulla Osta del Parco nazionale non esime gli organizzatori ed i promotori dall'acquisire eventuali altre autorizzazioni necessarie allo svolgimento delle manifestazioni, quali permessi di transito, d'accesso, d'uso etc.
  15. In relazione ai principi generali ed alle norme di cui al presente Regolamento, il Parco Nazionale potrà prescrivere, in sede di autorizzazione o nulla osta, modifiche ai percorsi od alle modalità organizzative, cui gli organizzatori o promotori dovranno attenersi.
  16. I responsabili dell'organizzazione delle manifestazioni ammesse si dovranno impegnare a svolgere una specifica attività di sensibilizzazione e di informazione nei riguardi dei partecipanti, volta a mettere in evidenza lo stato di area protetta del territorio nel quale le manifestazioni si svolgono, fornendo specifici inviti al mantenimento di comportamenti consoni al rispetto dell'ambiente fruito. Sarà a tal fine prescritta l'astensione da rumori molesti, schiamazzi ed il divieto di abbandono di rifiuti di qualsiasi genere e natura. Nel materiale promozionale dell'iniziativa dovrà essere dato atto che la manifestazione si svolge all'interno del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi.
  17. Fermo restando il divieto di abbandono, anche temporaneo, di rifiuti da parte di atleti, organizzatori e pubblico, eventuali danni, residui, abbandono di rifiuti riscontrati lungo il percorso interessato, riferibili allo svolgimento di manifestazioni, saranno addebitati al soggetto responsabile dell'organizzazione che ne risponderà, nel caso, in sede civile e penale, fatte salve eventuali necessità di immediate contestazioni di infrazioni a termine di legge.
  18. Il soggetto responsabile dell'organizzazione, oltre a predisporre i servizi di supporto idonei a garantire il corretto svolgimento della manifestazione, riferisce all'Ente Parco con sintetica relazione da produrre entro un mese dalla conclusione dell'evento, il numero dei partecipanti, l'esito della manifestazione ed eventuali inconvenienti, incidenti o disservizi occorsi o lamentati, onde fornire all'Ente Parco elementi di valutazione per eventuali future riedizioni della manifestazione.

## CAPITOLO 6

### SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI RICERCA SCIENTIFICA E BIOSANITARIA

#### Articolo 23 - Autorizzazione alle ricerche scientifiche

Il Parco Nazionale promuove ed incoraggia la ricerca scientifica effettuata da Enti, Istituti o privati secondo le seguenti modalità.

1. Gli interessati dovranno preventivamente trasmettere alla Direzione del parco espressa richiesta, corredata da un programma analitico di ricerca nel quale vengano precisati almeno i seguenti elementi:
  - A) l'oggetto della ricerca;
  - B) la sua durata;
  - C) gli eventuali prelievi di materiale naturale vivente o non vivente;
  - D) la dettagliata descrizione dei metodi di cui si prevede l'applicazione;
  - E) l'impiego di particolari apparecchiature;
  - F) le persone che effettueranno la ricerca;
  - G) se la ricerca darà luogo alla redazione di tesi di laurea o dottorato di ricerca, di un lavoro scientifico o di altro genere di pubblicazione.
2. Allegare un sintetico curriculum dei responsabili della ricerca, con annessa lista delle pubblicazioni.
3. Nel caso in cui la richiesta ottenga la prescritta autorizzazione, il ricercatore o ricercatori designati avranno libero accesso al Parco nei modi e nei luoghi consentiti, e potranno effettuarvi la ricerca secondo il programma stabilito. La Direzione si riserva di porre comunque limitazioni, in caso di necessità ed in qualsiasi momento nei punti "C" ed "E" del precedente comma 1.
4. Gli studi che comportino un onere finanziario ed organizzativo da parte del Parco dovranno essere regolamentati da un'apposita Convenzione fra le parti interessate.
5. Sulla base di accordi specifici, presi caso per caso, verranno stabilite le modalità con cui debbano essere consegnate all'Ente Parco parte del materiale significativo raccolto e copia delle migliori foto realizzate durante la ricerca (che verranno comunque utilizzate dal Parco con rispetto della titolarità dell'autore).
6. Le pubblicazioni scientifiche prodotte dovranno essere consegnate alla Direzione del Parco in copia (a) come dattiloscritto non ancora accettato per la pubblicazione, (b) come dattiloscritto, dopo l'accettazione ufficiale da parte di una rivista o di un editore.
7. Nella pubblicazione dovrà essere fatto espresso riferimento alla collaborazione prestata dal Parco. L'Ente Parco, compatibilmente col rispetto delle norme in materia di diritti d'autore, si riserva il diritto di far stampare il numero di estratti che riterrà opportuno per fini divulgativi.
8. Nei casi in cui la ricerca richieda la raccolta di materiale vivo o utilizzo di metodi che comportino particolare disturbo alla fauna selvatica occorre preavvertire ogniqualvolta il Parco. Nei casi in cui i protocolli di ricerca prevedano la manipolazione o cattura temporanea di esemplari vivi, l'utilizzo di richiami acustici (play-back, wolf-howling), l'impiego di sorgenti luminose notturne, il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di comunicare preventivamente, con almeno 48 ore di anticipo, la data e il luogo esatto delle operazioni al Nucleo Carabinieri Parco competente
9. Nel caso di ricerche che interessano le Riserve Biogenetiche dello Stato è necessaria l'autorizzazione dell'Ente Parco e del Reparto Carabinieri Biodiversità.

## CAPITOLO 7

### LIMITI ALLE EMISSIONI SONORE, LUMINOSE O DI ALTRO GENERE

#### Articolo 24 - Emissioni sonore, luminose, elettromagnetiche o di altro genere.

1. Sono consentite, senza necessità di autorizzazione, le emissioni che non arrechino disturbo alla fauna e all'equilibrio degli habitat naturali esistenti.
2. In particolare:
  - a) emissioni sonore: Le emissioni sonore artificiali (uso di amplificatori, altoparlanti, riproduttori musicali) sono vietate in tutto il territorio extraurbano del Parco (Zone A, B e C), ad eccezione degli apparecchi radio/musicali utilizzati all'interno del resede di pertinenza delle abitazioni o delle strutture ricettive, purché il loro volume non sia percettibile al di fuori dei confini della proprietà stessa. In tutti i casi, all'interno del Parco è fatto divieto assoluto di emissioni sonore artificiali all'aperto nella fascia oraria compresa tra le 22:00 e le 07:00, salvo specifiche autorizzazioni per eventi tradizionali, culturali, educativi
  - b) emissioni in atmosfera: sono consentite quelle emissioni necessarie al fine di svolgere le attività e le utilizzazioni produttive tradizionali;
  - c) emissioni elettromagnetiche: l'Ente Parco regola l'installazione di linee elettriche e di impianti radio-base al fine di minimizzare l'impatto paesaggistico, sulla vegetazione e sulla fauna e nel rispetto dei limiti più restrittivi indicati dalla normativa nazionale e regionale.
  - d) emissioni luminose: oltre all'obbligo generale di rispetto delle normative contro l'inquinamento luminoso, le emissioni luminose, permanenti o temporanee, prodotte o dirette nelle zone B e C del Parco che non siano strettamente connesse ad attività ordinarie (mobilità, residenzialità ecc) devono essere autorizzate dall'Ente Parco.
3. Sono esclusi dai limiti di cui ai punti precedenti gli strumenti necessari per attività di ricerca scientifica e monitoraggio, per esigenze di sorveglianza e di soccorso.
4. Le attività escursionistiche o di educazione ambientale realizzate dalle Guide Escursionistiche che prevedano l'emissione di richiami sonori devono essere preventivamente autorizzate dall'Ente Parco, che indicherà luoghi, modalità e tempi per la loro realizzazione, nel rispetto del regime di tutela della Zona A del Piano per il Parco.
5. E' fatto salvo l'utilizzo di attrezzature necessarie per le attività agro-silvo-pastorali autorizzate.

**TITOLO 3**  
**DISCIPLINA EX ART. 11 L. 394/1991 - COMMA 3 – ATTIVITA' VIETATE**  
**DISCIPLINA E DEROGHE**

**CAPITOLO 8 – FAUNA E FLORA**

**Articolo 25 - Tutela della fauna.**

1. Nel Parco sono favoriti ed incentivati tutti i meccanismi e le azioni tesi a garantire il massimo livello di salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat.
2. Il Parco favorisce i meccanismi naturali di controllo delle popolazioni, ricorrendo a forme di gestione attiva solamente in caso di accertati squilibri.
3. La gestione faunistica nel Parco Nazionale è attuata dall'Ente Parco, che può concordare con gli altri enti competenti nel territorio eventuali forme di collaborazione e gestione coordinata, anche al fine della gestione di popolazioni animali che interessino porzioni di territorio esterne all'area protetta.
4. In tutto il Parco è vietato introdurre qualsiasi specie animale selvatica alloctona, salvo i casi di necessità legati ad esigenze scientifiche realizzati direttamente o preventivamente autorizzati dall'Ente Parco. È inoltre vietato l'allevamento di specie selvatiche.
5. L'accertamento degli eventuali squilibri negli ecosistemi agro-silvo-pastorali del Parco Nazionale viene effettuato con apposita istruttoria tecnica degli Uffici dell'Ente, eventualmente coadiuvati dal Reparto Carabinieri Parco e se ritenuto necessario dalla Direzione, con la consulenza di istituzioni pubbliche competenti o di esperti appositamente incaricati.
6. L'adozione di programmi di contenimento di specie alloctone o, in base all'accertamento degli squilibri ecologici di cui sopra, di quelle in soprannumero, viene effettuata con appositi atti dirigenziali, nel rispetto delle normative vigenti e delle linee guida predisposte dall'I.S.P.R.A. e dal Ministero dell'Ambiente, *prediligendo metodi selettivi* e nel rispetto del benessere animale.
7. L'ingresso nelle aree di cattura della fauna, istituite e segnalate dal Parco per attività di monitoraggio o controllo faunistico, è vietato a chiunque non sia coinvolto nella loro gestione o comunque autorizzato dal Parco stesso.
8. E' vietato a chiunque effettuare qualsiasi attività di pasturazione della fauna selvatica, ad eccezione delle necessità correlate ad indagini scientifiche, monitoraggi od operazioni di controllo faunistico attuati dall'Ente Parco o da questo espressamente autorizzati. Nel caso di reiterazione da parte dello stesso soggetto di episodi di alimentazione della fauna selvatica con la conseguente alterazione dei comportamenti animali, tale atteggiamento potrà essere valutato dagli organi di sorveglianza come disturbo alla fauna, penalmente rilevante.
9. E' fatto divieto di lasciare, abbandonare o rendere accessibili alla fauna selvatica alimenti di qualsiasi genere, inclusi mangimi destinati ad animali domestici, alimenti destinati al consumo umano, scarti alimentari e rifiuti organici.
10. È vietato in ambiente naturale, da un'ora dopo il tramonto all'alba, l'utilizzo di sorgenti luminose artificiali (fari, fari brandeggiabili, torce ad alta potenza) o di dispositivi di riproduzione sonora (richiami elettroacustici, playback) finalizzati all'avvistamento della fauna, indipendentemente dall'effettivo disturbo arrecato agli animali, se non previa autorizzazione dell'Ente Parco per finalità di ricerca, monitoraggio o per limitate e speciali attività educative, anche condotte da Guide Parco Guide Ambientali Escursionistiche riconosciute ai sensi delle normative di riferimento che ne facciano espressa richiesta.
11. La gestione dei capi ritrovati feriti o morti all'interno del Parco è effettuata d'intesa, secondo i rispettivi compiti istituzionali derivanti dalla vigente normativa, tra il Parco Nazionale e le Autorità Sanitarie territorialmente competenti.

12. Le spoglie, i trofei ed i resti ossei della fauna selvatica da chiunque ritrovati all'interno del Parco devono essere segnalati agli Uffici dell'Ente, anche tramite il Reparto Carabinieri Parco, che ne valuta l'acquisizione. L'Ente si riserva di utilizzare tali reperti per i fini istituzionali, compresa l'eventuale cessione.
13. La raccolta dei palchi dei cervidi spontaneamente caduti a terra è liberamente eseguibile da parte dei residenti nei comuni del Parco nazionale, nel rispetto delle altre norme vigenti nel Parco.
14. Non è consentito trasportare attraverso il territorio del Parco Nazionale qualsiasi specie faunistica autoctona anche se abbattuta al di fuori del territorio del Parco nell'esercizio dell'attività venatoria o di pesca, se non previa specifica autorizzazione dell'Ente Parco che può essere rilasciata una volta per sempre ai residenti all'interno ai confini del parco, o unitamente al permesso di attraversamento del territorio del parco con armi o con permesso specifico.
15. l'attività di fototrappolaggio, se non realizzata direttamente dall'Ente Parco o dai Reparti Carabinieri Parco e Biodiversità per ragioni di studio e sorveglianza, è ammessa esclusivamente nell'ambito di attività istituzionali dell'Ente Parco ed è comunque soggetta a specifica autorizzazione. Le apparecchiature utilizzate per attività di fototrappolaggio non immediatamente riconducibili ad autorizzazioni in atto sono prelevate in custodia dalla sorveglianza. L'accertata mancanza di titoli autorizzativi, ne comporterà la consegna all'Ente Parco per la definitiva confisca.
16. L'Ente Parco può stabilire, con appositi atti dirigenziali, di precludere totalmente (in modo temporaneo) l'accesso ad aree di particolare importanza per la riproduzione della fauna appartenente a specie minacciate.

#### **Articolo 26 - Gestione della fauna ittica**

1. La gestione della fauna ittica nel Parco Nazionale è attuata dall'Ente Parco, anche in collaborazione con le Regioni competenti per le porzioni esterne al Parco e con il contributo delle associazioni piscatorie. L'esercizio della pesca nel Parco è consentito nelle zone D e C ed è subordinato al possesso dell'autorizzazione rilasciata dall'Ente Parco, secondo le modalità stabilite da apposita Deliberazione dell'Ente.
2. La pesca professionale, all'interno del Parco Nazionale, è vietata.
3. L'attività di pesca sportiva nel territorio del Parco Nazionale è consentita secondo le norme contenute nel presente regolamento e costituisce supporto al monitoraggio dello stato dei corsi d'acqua e delle dinamiche evolutive dei popolamenti di fauna ittica presenti.

#### **Articolo 27 - Esercizio della pesca**

1. Per esercitare la pesca nelle acque all'interno del Parco Nazionale il pescatore deve essere in possesso di:
  - certificato di frequenza di uno specifico corso di formazione erogato dall'Ente Parco, obbligatorio per i maggiori di 16 anni;
  - tesserino annuale personale di abilitazione all'esercizio della pesca controllata, rilasciato in forma cartacea o digitale dall'Ente Parco al richiedente.

Il costo del tesserino è determinato con apposita deliberazione dell'Ente Parco ed è gratuito per i residenti all'interno dei confini del Parco.

1. Il tesserino, cartaceo o digitale, dovrà essere utilizzato per la raccolta dei dati relativi alle giornate di pesca, così come definiti dalle procedure operative che saranno definite con deliberazione dell'Ente.
2. I minori di anni 16 esercitano la pesca solo accompagnando un adulto munito di autorizzazione, rispettando le regole ed i limiti previsti per l'adulto accompagnato.

#### **Articolo 28 - Zone in cui è ammesso l'esercizio della pesca**

1. L'esercizio della pesca è consentito nelle acque indicate nella cartografia allegata ad apposita deliberazione dell'Ente e consegnata contestualmente al tesserino annuale in forma cartacea o digitale.

2. Per i residenti fuori dai Comuni del Parco l'unica modalità ammessa di esercizio della pesca all'intero del Parco è quella a rilascio obbligatorio (No-Kill o Catch and Release)
3. Con provvedimento dell'Ente, a seguito di riscontrate minacce, potranno essere previste sospensioni temporanee della pesca in determinati corsi d'acqua ai fini della ricostituzione dell'integrità della risorsa ittica.

### **Articolo 29 - Mezzi consentiti**

1. Laddove è consentita la pesca potrà essere effettuata esclusivamente con i seguenti mezzi:
  - l'uso di una sola canna, con o senza mulinello, munita di un solo amo senza ardiglione o ardiglione schiacciato.
  - Cucchiaino, ondulante e minnow non gommosi con amo singolo priva di ardiglioni o ardiglione schiacciato.

L'uso del lombrico è autorizzato solo per i residenti del Parco e limitatamente alle aree dove è consentito il prelievo. In tutti gli altri casi è vietato.

E' vietato l'uso del guadino al di fuori delle operazioni di recupero del pesce allamato ed è obbligatorio l'uso di guadini con rete siliconica o gommata.

2. Sono inoltre vietati:
  - a. L'attività di pesca con mezzi diversi da quelli sopra indicati e con le mani
  - b. Nell'esercizio della pesca, la detenzione e l'uso di camole, di larve di mosca carnaria e di uova di salmonidi. È altresì vietata la loro detenzione nelle immediate adiacenze delle acque del Parco.
  - c. L'uso di esche gommosi e/o siliconiche (falcetti o simili)
  - d. Ogni forma di pasturazione.
  - e. Ogni comportamento atto a intorpidire, stordire od uccidere la fauna ittica.
  - f. La pesca da natante
  - g. La pesca in acque ghiacciate.
  - h. La pesca con l'ausilio di fonti luminose.
  - i. La pesca mediante ancorette a lancio e strappo.
  - j. La pesca mediante prosciugamento.
  - k. La pesca con materiale esplodente o con la corrente elettrica.
  - l. La pesca con la mazza

### **Articolo 30 - Periodi di pesca**

1. La pesca è consentita da un'ora prima della levata del sole a un'ora dopo il tramonto.
2. La pesca è autorizzata dall'ultima domenica di marzo alla prima domenica di ottobre comprese, salvo eventuali ulteriori restrizioni previste dal calendario annuale.

### **Articolo 31 - Limiti di cattura**

1. La pesca nel Parco Nazionale è consentita solo per la trota con una misura minima di 25 cm. Il prelievo, laddove consentito, è limitato ad un massimo di 3 individui per ogni giornata di pesca e di 10 individui all'anno. La lunghezza dei pesci è misurata dall'apice del muso a bocca chiusa, fino all'estremità del lobo più lungo della pinna caudale.
2. Gli esemplari catturati di misura inferiore a quella consentita o appartenenti a specie diversa della trota devono essere immediatamente reimmessi in acqua con ogni cautela, evitando il contatto diretto o quanto meno a mano bagnata, procedendo altresì alla rescissione della lenza qualora la slamatura appaia pericolosa per la loro sopravvivenza.
3. E' in ogni caso vietata la pesca di esemplari di eventuale fauna ittica alloctona (ad es. trota iridea ed altre specie non autoctone diverse dalla trota), restando in capo al pescatore che si sia trovato a rimuoverne degli esemplari con l'azione di pesca, l'obbligo di immediata segnalazione della presenza di tali specie all'Ente Parco, che provvederà alla rimozione con specifici progetti.

### **Articolo 32 - Ripopolamenti e reintroduzione**

1. L'eventuale immissione di fauna ittica nelle acque del Parco Nazionale, potrà essere effettuata per motivi di conservazione esclusivamente dall'Ente Parco.
2. In ogni caso il materiale immesso dovrà provenire da allevamenti locali e certificati, secondo il concetto dell'incubatoio di valle, e dovrà provenire da individui appartenenti geneticamente a popolazioni autoctone già preesistenti nei luoghi e comunque utilizzando di norma avannotti od individui inferiori all'anno di età seguendo le buone pratiche contenute nelle Linee Guida redatte dal progetto LIFE18 NAT/IT/000931 Streams o successive modifiche

### **Articolo 33 - Ulteriori limitazioni e divieti**

1. È fatto divieto di pesca nei corsi d'acqua durante la secca, laddove il tratto bagnato continuativamente da acque defluenti sia lungo meno di 200 metri.
2. È vietato abbandonare sul luogo di pesca ami innescati, fili, pesci o quant'altro possa essere causa di inquinamento, danneggiamento di altre specie o turbativa anche estetica dei luoghi.
3. All'interno del Parco è vietato pescare, prelevare, detenere, disturbare qualsiasi crostaceo di fiume.
4. Sono in ogni caso vietati il trasporto e la detenzione sul territorio del Parco, se non espressamente autorizzati dal Parco, di pesci e crostacei appartenenti a specie alloctone potenzialmente invasive.

### **Articolo 34 - Reimmissione in acqua della fauna ittica viva detenuta illecitamente**

1. Chi venga trovato dai soggetti incaricati della vigilanza in possesso di fauna ittica viva prelevata dalle acque del Parco in violazione del presente regolamento è tenuto a reimmetterla in acqua, se autoctona, nello stesso sito di prelievo.

### **Articolo 35 - Prelievi a fini di studio e attività di ricerca scientifica**

1. L'ente parco disciplina l'autorizzazione di prelievi o cattura di fauna ittica a fini di studio, anche in tempi e luoghi vietati alla pesca, su specie o esemplari di cui non è permessa la cattura e con mezzi proibiti.

## **Articolo 36 - Zone di regolamentazione specifica**

1. L'Ente Parco ha facoltà di predisporre, con atti di Consiglio Direttivo di natura non regolamentare, disciplinari specifici per l'istituzione di Zone Speciali di Pesca Regolamentata.

## **TUTELA DELLA FLORA**

### **Articolo 37 - Raccolta della flora spontanea**

1. I residenti all'interno del perimetro dell'Area Protetta ed i titolari di attività che hanno ottenuto il riconoscimento come "Azienda Consigliata" del Marchio del Parco possono essere autorizzati dall'Ente Parco alla raccolta della flora spontanea, relativamente alle sole specie che non sono oggetto di protezione a seguito di leggi e regolamenti, per finalità alimentari o connesse all'esercizio di attività tradizionali.

### **Articolo 38 - Foreste di proprietà del Parco Nazionale in zona B del Parco Nazionale**

1. Nelle aree forestali di proprietà del Parco ed in quelle di cui il Parco abbia la piena disponibilità, ove queste non vengano incluse in zona A di "Riserva integrale", sarà comunque bandito ogni utilizzo, anche quelli della cosiddetta "selvicoltura sistemica", ed ammessi solo interventi di restauro e ripristino ambientale; in queste aree il rilascio degli alberi deperienti, morti, atterrati sarà la norma e la loro rimozione si imporrà unicamente per ragioni di sicurezza o transitabilità.

### **Articolo 39 - Foreste pubbliche di altri Enti in zona B del Parco Nazionale**

1. In tali foreste non si perseguono fini di selvicoltura produttivistica, ma secondo quanto previsto dal Piano per il Parco e dal presente Regolamento, sono ammesse solo attività selvicolturali a basso impatto che afferiscono alla cosiddetta "selvicoltura sistemica". Gli interventi pertanto possono essere mirati unicamente ad accelerare, dove utile e possibile, il ritorno della foresta a condizioni di maggiore naturalità, funzionalità ecosistemica, complessità e resilienza, anche attraverso utilizzazioni conformi alle prescrizioni dettate dal Parco.
2. Gli interventi di gestione da seguire nelle proprietà pubbliche devono inoltre favorire il mantenimento di alberi morti in piedi o atterrati da eventi naturali che non si prestino ad un recupero conveniente, e ciò al fine di assicurare la presenza di significative quantità dei materiali legnosi indispensabili per lo sviluppo dei processi naturali indicati in premessa. Gli alberi morti in piedi, o atterrati da eventi naturali, individuati secondo i criteri sopra e indicati dall'Ente gestore o segnalati allo stesso dal Parco, dovranno essere lasciati in sito a meno che non s'imponga la loro rimozione o spostamento per ragioni di sicurezza, prevenzione AIB, sicurezza idraulica, tutela della viabilità, dei manufatti od altro.
3. Gli indirizzi di gestione favoriranno altresì il mantenimento di individui arborei di pregio estetico o di interesse storico-monumentale. Il mantenimento di alberi monumentali o comunque di ragguardevoli dimensioni sarà esteso anche alle specie esotiche (es. *Pseudotsuga spp*) di cui sia prevista una graduale sostituzione con specie autoctone.

### **Articolo 40 - Foreste pubbliche ricadenti in zona C**

1. Nell'ambito delle attività selvicolturali compatibili approvate del Parco ed all'atto degli interventi nelle particelle sottoposte ad utilizzo, sotto il controllo del Parco si dovrà:

a) individuare almeno 10 alberi per ettaro, selezionati in considerazione della specie, delle dimensioni, della posizione e di altre caratteristiche di naturalità, da escludere per sempre dal taglio, fino alla conclusione naturale del ciclo vitale.

b) alla morte di tali piante si dovrà:

- lasciare in sito le piante morte, a meno che ciò pregiudichi la sicurezza, la viabilità, i manufatti;
- individuare nell'ambito della particella catastale di riferimento eguale numero di altri alberi da destinare ad eguale conservazione.

#### **Articolo 41 - Foreste di proprietà privata**

1. Nell'utilizzazione delle fustaie si prevede il mantenimento di almeno:

- un grande albero vivo per ogni ettaro, o sue frazioni, della particella, che sarà identificato e marcato dal Parco, sulla base delle caratteristiche della specie, delle dimensioni, della posizione e di altri aspetti;
- un grande albero morto, ove presente, sia in piedi che al suolo, per ogni ettaro, o sue frazioni, della particella.

2. Nell'utilizzazione dei cedui, si prevede:

- che del numero delle matricine di cui si prescrive il rilascio almeno la metà sia riservato alle matricine rilasciate nel taglio precedente e quindi con età di due turni; nell'utilizzo successivo si opererà in modo che, fatto cento il numero delle matricine da lasciare in piedi, 25 siano quelle con età di tre turni, 25 quelle con età di due turni, 50 quelle del turno;
- il mantenimento delle piante fruttifere, quali Ciliegi, Sorbi, Perastrì ecc.
- il mantenimento di alberi di particolari caratteristiche di età, pregio e conformazione, individuati dal Parco, nella misura indicativa, rapportata alla particella, di un albero ogni due ettari;
- l'esclusione dal taglio delle fasce boscate di 20 metri, in proiezione planimetrica, dal crinale (come individuato in sede di istruttoria tecnica) e di 15 metri dalla linea di mezzeria dei corsi d'acqua.

#### **Articolo 42 - Raccolta dei prodotti del bosco**

1. La raccolta dei prodotti spontanei del bosco (lamponi, more, fragole e altri frutti di alberi e arbusti) per uso personale e domestico è permessa, ad eccezione che nella zona "A" di Piano, nel limite di kg 0,5 a persona per giorno (1 kg per le more), fatta salva la facoltà per l'Ente di regolamentare o limitare l'attività in determinate sottozone, nei limiti della sostenibilità e della riproducibilità delle risorse.
2. La raccolta di mirtilli e bacche di ginepro è riservata ai residenti nel perimetro del Parco nazionale, ai quali spetta l'onere, in caso di controlli, di dimostrare il possesso del requisito. I limiti giornalieri per tale attività sono di 500 grammi di mirtilli e 100 grammi di bacche di ginepro.
3. Ai fini delle presenti norme non costituisce raccolta il consumo sul posto effettuato senza ausilio di contenitori, che resta comunque vietato all'interno della zona "A".
4. La raccolta è ammessa esclusivamente a mano, restando vietato l'utilizzo di attrezzi quali rastrelli, pettini e simili.
5. È vietata la raccolta ed il consumo del mirtillo rosso (*Vaccinium vitis idaea*)
6. La raccolta dei prodotti spontanei del bosco a fini di commercializzazione e la raccolta di porzioni di piante (quali le felci) per la preparazione di prodotti tipici agrozootecnici, sono escluse dalle Riserve Biogenetiche dello Stato e comunque sottoposte ad autorizzazione del Parco Nazionale.
7. La raccolta di porzioni di specie erbacee non specificatamente protette, a fini alimentari secondo gli usi tradizionali del territorio, è riservata ai soli residenti nel Parco nazionale secondo le disposizioni dell'articolo 37 del presente Regolamento.

#### **Articolo 43 - Tutela e gestione degli ecosistemi forestali**

1. L'apertura di nuove piste per l'esbosco è subordinata alla loro effettiva necessità nell'ambito delle utilizzazioni approvate e all'assenza di alternative praticabili.

2. Mantengono validità, fino alla scadenza naturale e selvicolturale, i piani di assestamento vigenti alla data di adozione del presente Regolamento; la gestione delle proprietà pubbliche e di quelle private di estensione oltre i 100 ettari, potrà essere attuata esclusivamente mediante appositi piani a valenza pluriennale, regolarmente approvati.
3. Nelle more di redazione dei nuovi piani è consentita la realizzazione degli interventi previsti dai piani scaduti e non realizzati, e, previo nulla osta dell'Ente Parco, degli interventi che si rendessero necessari in attesa dell'esecutività del nuovo piano, purché ne sia stata iniziata la redazione.
4. Con apposita Deliberazione Consiliare, l'Ente Parco definirà i requisiti minimi che gli operatori e le ditte forestali devono possedere, in termini di qualificazione professionale, per poter operare all'interno dell'Area Protetta.

## **INTERVENTI SULLA VEGETAZIONE. INDIRIZZI E CRITERI GENERALI PER GLI INTERVENTI SULLA VEGETAZIONE SECONDO LE VARIE TIPOLOGIE DI BOSCHI**

### **Articolo 44 - Interventi sulle foreste in zona B**

1. Nei boschi puri o misti con caratteristiche storiche o monumentali, riportati in cartografia di piano come zona "B" monumentale, gli interventi non previsti dai piani in corso di validità saranno subordinati all'approvazione di uno specifico piano pluriennale che tenga adeguatamente conto della necessità di sostituire con gradualità i popolamenti in fase di deperimento. Qualora in questi boschi si renda necessaria la rinnovazione artificiale, per carenza di quella naturale, dovrà essere utilizzato postime di sicuro indigenato.
2. I diradamenti nelle formazioni o nei gruppi colturali dovranno essere di tipo "dal basso" e "misto". L'intensità sarà determinata caso per caso con criteri colturali. Nei casi di boschi da orientare verso l'aumento di mescolanza specifica con successioni vegetazionali in uno stadio avanzato, potranno essere realizzati diradamenti dall'alto. In altri casi il diradamento dall'alto potrà essere applicato solo quando non contrasti con le finalità paesaggistiche e naturalistiche e comunque all'interno di piani di gestione e con modalità concordate con l'Ente Parco.
3. Nei boschi e nelle aree aperte di elevato valore naturalistico, paesaggistico, nonché in situazioni esposte, crinali, entro una fascia di 150 m sulla linea di massima pendenza o di 75 metri di dislivello, pendenze superiori al 75%, riportate in cartografia di piano, gli interventi saranno prevalentemente motivati da ragioni fitosanitarie oppure da ragioni di tutela e conservazione faunistica o naturalistica in genere o per motivi di difesa idrogeologica.
4. Nei boschi coetanei, disetanei e irregolari, le aree di intervento dovranno comunque essere tra loro adeguatamente distanziate nel tempo e nello spazio. Nelle formazioni coetanee, di origine artificiale, gli interventi a buche, a gruppi o al margine, al fine di rinnovare il bosco, non dovranno superare l'estensione o le modalità indicate per i boschi inclusi nella zona C.
5. In particolare, la progressione degli interventi tra due aree contigue potrà avvenire solo quando nell'area del primo intervento la rinnovazione naturale sarà definitivamente affermata e avrà ripristinato la totale copertura del suolo. Si potrà ricorrere ad interventi artificiali, quali rimboschimenti o preparazione superficiale del suolo, impiegando postime di sicuro indigenato ove la rinnovazione naturale sia assente o carente. Ogni intervento dovrà essere previsto nel relativo piano di assestamento o di gestione forestale

### **Articolo 45 - Indirizzi e criteri per la zona C**

#### **1) Boschi di Abete Bianco**

1. Per tutte le proprietà pubbliche si prevede di realizzare gradualmente nel tempo formazioni forestali miste e con rinnovazione naturale. A questo indirizzo generale dovranno adeguarsi i piani di gestione resi obbligatori per queste proprietà e gli interventi di rinnovamento del bosco, nell'ambito di una stessa

particella assestamentale, dovranno essere aderenti alle locali variazioni della struttura, della composizione specifica e delle potenzialità naturali della stazione. In deroga al principio suddetto si prevede la possibilità di adottare, nelle aree monumentali e su piccole superfici, trattamenti selvicolturali diversi ove, per motivi storico-paesaggistici o per condizioni stazionali è opportuna la conservazione dell'abete bianco. Potranno pertanto applicarsi forme di trattamento riconducibili a interventi su "piccole superfici": "successivi a gruppi", "a buche", "marginali"; nonché, qualora vi siano le condizioni favorevoli, anche "tagli saltuari", con lo scopo di favorire la rinnovazione naturale dell'area interessata. Nelle formazioni o nei gruppi coetanei, l'età minima di riferimento per iniziare i processi di rinnovamento del bosco che ha raggiunto la maturità non dovrà essere inferiore ai 100 anni ed il periodo di rinnovazione dovrà avere una durata di almeno 20 anni, tempo questo considerato necessario per assicurare o verificare l'affermazione della rinnovazione naturale ovvero di quella artificiale, nel caso che la prima non risulti sufficiente. La durata del periodo di rinnovazione e l'estensione delle tagliate saranno determinate, dall'Ente Parco, caso per caso con criteri colturali in considerazione delle caratteristiche stazionali. In ogni caso, le interruzioni della copertura delle chiome delle piante adulte all'interno del bosco, al fine di assicurare un flusso di radiazione solare utile alla rinnovazione delle specie forestali e per contenere l'ingresso di altre specie concorrenti alle prime, non dovranno superare i 1500 mq e dovranno essere opportunamente distanziate in modo da non determinare eccessive e troppo manifeste alterazioni nella compagine boschiva; ciò a fini estetici, paesaggistici, ecologici e per non ridurre la stabilità del rimanente soprassuolo. Tenendo conto di ciò, i piani di gestione dovranno stabilire, per ogni particella assestamentale interessata, la distanza minima tra le diverse aree di intervento, che non potrà essere comunque inferiore alla larghezza massima delle aree stesse. L'ampliamento delle buche, la loro ripetizione a contatto di quelle precedenti, potrà effettuarsi solo quando sarà verificata la definitiva e piena affermazione della rinnovazione naturale, ovvero di quella artificiale nel caso di carenza della prima. Anche negli interventi successivi a gruppi, da ubicarsi laddove esistono condizioni favorevoli per la rinnovazione naturale, dovranno rispettarsi le suddette condizioni per proseguire il loro ampliamento. Lo sgombero di piante mature ai margini del bosco potrà effettuarsi per una estensione complessiva corrispondente a quella sopra indicata per i tagli a buche in presenza di rinnovazione naturale o artificiale da tempo affermata e adottando particolari attenzioni, modalità tali da non provocare un eccessivo indebolimento del rimanente popolamento. L'ulteriore ampliamento degli interventi all'interno del bosco dovrà effettuarsi seguendo le indicazioni sopra riportate per gli altri tipi di trattamento. Nelle aree con forte rilevanza paesaggistica o monumentale, tali interventi dovranno attuarsi con adeguati accorgimenti e tecniche volti a ridurre l'impatto. Il trattamento a taglio saltuario potrà essere applicato solo nelle modeste strutture disetanee esistenti, seguendo le normali tecniche selvicolturali applicabili a tale tipo di boschi.

2. Considerando la varietà delle situazioni e delle molteplici funzioni svolte dai boschi pubblici ubicati nella zona C, non è possibile dettare norme esaustive, di maggior dettaglio, per assicurare una corretta gestione delle formazioni forestali interessate. Le indicazioni sopra esposte, pur di efficacia generale, esprimono chiaramente i limiti e le modalità entro cui dovranno contenersi le principali operazioni in bosco; queste dovranno essere recepite e scelte in modo puntuale nei piani di gestione obbligatori per dette proprietà e riferiti ad ogni particella assestamentale. Il ricorso alla rinnovazione artificiale potrà effettuarsi nel caso in cui quella naturale risulti carente; dovranno essere impiegate piantine allevate in vivaio e di sicuro indigenato (per l'abete bianco, dovranno essere preferibilmente prodotte da seme prelevato dall'abetina di "La Verna", costituita da piante di sicura origine autoctona). I diradamenti nelle formazioni o nei gruppi colturali dovranno essere di tipo "dal basso" e "misto". L'intensità sarà determinata caso per caso con criteri colturali."
3. Nelle fustaie di abete di proprietà privata potrà proseguire la coltivazione dell'abete bianco tramite tagli successivi a gruppi, a buche e marginali. In assenza di rinnovazione naturale si dovrà provvedere all'immediato rimboschimento con piantine allevate in vivaio e di sicuro indigenato.
4. Sia per gli interventi nelle proprietà pubbliche che in quelle private, il Parco potrà richiedere un sopralluogo di verifica preventiva.

## **2) Boschi di Pino**

1. Nelle pinete mature per età e deperienti, è ammessa la graduale eliminazione del pino a piccoli gruppi partendo dai punti ove si manifesta la rinnovazione spontanea di specie locali. Dovrà comunque essere facilitata l'evoluzione verso la creazione di boschi misti con specie autoctone.
2. Anche per le pinete i diradamenti dovranno essere di tipo "dal basso" o "misto", qualora siano presenti evidenti ed avanzati processi successionali si potrà ricorrere anche a diradamenti dall'alto.
3. L'età minima a cui riferire l'inizio del processo di rinnovazione non dovrà essere inferiore a 60 anni, il periodo di rinnovazione mai inferiore a 15 anni.

## **3) Fustaie di Specie Esotiche**

1. Si dovrà tendere alla graduale sostituzione, quando possibile per via naturale, delle specie esotiche con specie autoctone, salvo che si tratti di elementi od aree di particolare monumentalità, od interesse scientifico o sperimentale o didattico, compresi arboreti o collezioni di specie o varietà.
2. Per i diradamenti nelle giovani fustaie valgono i criteri già specificati ai punti precedenti
3. La Douglasia sarà conservata come pianta singola, in filari, o in formazioni boscate pure o miste ed in aree dove questa specie ha dimostrato di trovarsi in condizioni ottimali di sviluppo
4. L'età minima a cui riferire l'inizio del processo di rinnovazione in fustaie chiuse coetanee non dovrà essere inferiore a 60 anni, il periodo di rinnovazione mai inferiore a 12 anni.

## **4) Boschi misti conifere-latifoglie e boschi di latifoglie**

1. Il trattamento di questi boschi dovrà tutelare ed esaltare la biodiversità, accentuare la variabilità delle strutture, la riduzione degli impatti ambientali e paesaggistici che potranno essere determinati dagli interventi. Valgono anche per questa categoria di boschi i criteri generali indicati nell'art. 33.
2. Dovrà sempre perseguirsi la rinnovazione naturale del bosco salvo interventi localizzati a carattere artificiale dove la rinnovazione trovi difficoltà ad insediarsi impiegando postime di sicura provenienza locale.
3. L'età minima del bosco a cui riferire l'inizio del processo di rinnovazione non dovrà essere inferiore a 100 anni, il periodo di rinnovazione mai inferiore a 20 anni

## **5) Boschi misti.**

1. La conservazione dei boschi misti verrà garantita con interventi colturali o sanitari, volti a mantenere gli equilibri tra le varie specie o per migliorarli. Il Parco controllerà gli interventi e potrà prevedere a tale scopo forme di incentivazione.
2. Alcune porzioni di bosco difficilmente accessibili potranno essere lasciate, a giudizio dell'Ente Parco, alla loro evoluzione naturale.
3. Nelle porzioni di bosco costituite da specie tra loro differenziate per età e dimensioni e dove il processo di disetaneizzazione è in atto, saranno attuati anche in via sperimentale i trattamenti a taglio saltuario.

## **6) Boschi di latifoglie.**

1. Il Parco perseguirà la conservazione e l'ottimizzazione delle mescolanze, come indicato nei punti precedenti; in particolare, all'interno delle fustaie di faggio si dovrà conservare la presenza di latifoglie accessorie, nonché di eventuali conifere.
2. Si dovrà tendere al conseguimento della rinnovazione naturale attuando, come indicato per i casi precedenti, tagli a piccole superfici di 1500 mq. massimi, preferibilmente ad orlo o marginali, così da ridurre, nel tempo, la monostratificazione delle fustaie e creare boschi pluristratificati e disetanei a gruppi con copertura permanente.
3. I diradamenti delle fustaie transitorie o delle giovani fustaie, quando necessari, dovranno essere di tipo "dal basso" o "misto", a seconda delle situazioni locali e del grado evolutivo del popolamento, con intensità moderata ed effettuati quando le piante siano tra di loro ben differenziate. In casi specifici e solo se inseriti

in piani di gestione o in progetti di taglio, potranno essere effettuati diradamenti dall'alto, in particolare per aumentare la monumentalità dei boschi e la stabilità degli alberi e per favorire la mescolanza specifica.

### **7) Cedui di proprietà privata.**

1. Nei cedui di proprietà privata la gestione tradizionale può essere proseguita solo in aree con pendenza non superiore al 75%, già servite con viabilità forestale, ferma restando la possibilità di aprire piste temporanee di esbosco.
2. Nei cedui matricinati e in quelli composti dovrà essere rilasciata almeno la metà delle matricine del turno precedente, fatta eccezione di quelle singolarmente assegnate al taglio. E' vietato il taglio delle piante da frutto selvatiche.
3. L'estensione massima di tagliate contigue non dovrà essere superiore a 4 ha l'anno, ovvero non si dovrà asportare un quantitativo superiore di 150 q di legna.
4. Il taglio per uso familiare, tradizionale per i residenti nei comuni del Parco, è soggetto a semplice comunicazione, quando interessa superfici massime di 1000 mq. I tagli ad uso familiare non dovranno essere contigui. La qualità ed il numero delle matricine non dovranno essere inferiori a quanto stabilito dalla regolamentazione regionale o provinciale (Prescrizioni di massima o Regolamenti).
5. In tutte le fasce boscate ubicate in prossimità dei crinali evidenziate nella cartografia allegata al piano, deve essere mantenuta una fascia di rispetto di 100 m sulla linea di massima pendenza o 50 m di dislivello.
6. In generale, nei boschi privati con pendenza superiore al 75% o abbandonati occorre promuovere ed incentivare le conversioni all'alto fusto, sempreché i boschi cedui non rappresentino, in particolari situazioni, importanti elementi di diversificazione ecologica o di tutela, per la conservazione di specie di interesse faunistico.
7. Nei cedui già trattati a sterzo ed invecchiati oltre 4 volte il periodo di curazione, il Parco prescrive la conversione in alto fusto, assegnando un equo indennizzo ai proprietari.
8. In presenza di habitat ad alto valore naturalistico di specie protette o di aree inaccessibili, gli interventi forestali possono essere vietati del tutto, ovvero eseguiti previa presentazione di un progetto specifico.
9. Il periodo dell'anno da destinare al taglio del ceduo è stabilito nelle disposizioni legislative di validità regionale o provinciale; potrà essere modificato in maniera restrittiva con delibera consiliare per salvaguardare alcune specie animali.
10. Taglio ed esbosco dovranno essere effettuati nell'ambito della medesima stagione silvana, al fine di evitare l'asportazione di comunità faunistiche minori che si insediano su legno abbattuto.
11. Dovrà effettuarsi il rilascio di almeno 5 esemplari ad ettaro di superficie tagliata di piante morte in piedi o abbattute, salvo nel caso di rischio di infestazioni.

### **8) Cedui di proprietà pubblica.**

1. Nei cedui di proprietà pubblica si dovranno promuovere ed incentivare le conversioni all'alto fusto attuando specifici progetti di conversione inseriti all'interno dei piani di gestione.
2. A fini di documentazione storica, potranno essere conservate modeste porzioni di bosco attualmente trattate a ceduo semplice con matricine, composto, oppure a sterzo.

### **9) Castagneti da frutto coltivati.**

1. Il parco promuove la conservazione dei caratteri di monumentalità, di naturalità e di testimonianza storica dei castagneti. Le potature delle piante da frutto, in particolare dei soggetti di vecchio impianto, dovranno quindi rispettare l'architettura delle piante, fatti salvi casi di forte infestazione parassitaria.
2. Nei castagneti in produzione, l'Ente può consentire la ripulitura di una striscia limitrofa a strade e sentieri durante la stagione secca per ridurre il pericolo di incendio.

### **10) Castagneti da frutto da tempo abbandonati.**

1. La possibilità di recupero di castagneti da frutto abbandonati verrà valutata in relazione al grado di evoluzione del popolamento, evitando interventi che portino alla destrutturazione di popolamenti misti ormai affermati.
2. Le azioni di recupero dovranno essere effettuate in aree servite da viabilità forestale esistente. Il recupero dovrà tendere anche a ricostituire gradualmente il carattere monumentale e paesaggistico delle grandi piante da frutto.
3. Le potature e le capitozzature andranno effettuate a partire dal mese di settembre e terminate prima della ripresa vegetativa, con l'esclusione delle giornate di gelo durante le quali è massimo il rischio di rottura accidentale dei rami.
4. Gli eventuali polloni o selvatici da innestare, sia di 1-2 anni che di età superiore, dovranno trovarsi ad adeguata distanza (circa 10 m.) dalle piante da frutto preesistenti per evitare l'aduggiamento degli innesti. I nuovi allievi da frutto dovranno essere adeguatamente protetti dal morso degli ungulati attraverso protezioni individuali.
5. Le marze o le gemme da innestare dovranno derivare da rametti o ricacci di un anno, vigorosi, ben lignificati, prelevati in inverno da piante sane o risanate e da rami sani, previa conservazione in idonei ambienti con temperature di circa 2-4 C°. Tale materiale di propagazione dovrà essere scelto tra le varietà locali di maggior pregio commerciale possibilmente da piante situate in località limitrofe a quelle di innesto.

#### **Articolo 46 - Raccolta dei funghi epigei spontanei**

1. Nel territorio del Parco Nazionale la raccolta dei funghi epigei spontanei è subordinata ad obiettivi generali di conservazione dell'integrità territoriale e degli equilibri degli ecosistemi. Gli effetti della raccolta sugli ecosistemi del Parco Nazionale saranno monitorati attraverso indagini scientifiche al fine di verificare la compatibilità della raccolta con le finalità di conservazione.
2. Per "raccolta", ai sensi della presente disciplina, si intende la raccolta dei funghi epigei spontanei di qualunque specie.
3. E' vietata la raccolta dei funghi non edibili, nonché il danneggiamento o la distruzione volontaria di funghi o parti di funghi di qualsiasi specie.
4. La raccolta dei funghi è comunque vietata nelle aree del Parco Nazionale ricadenti in zona "A" (Riserve Integrali) come da cartografia di Piano, ed in altre aree eventualmente individuate dall'Ente Parco.
5. Per ragioni di salvaguardia degli speciali valori naturalistici e conformemente al particolare regime di tutela ad esse attribuito, la raccolta dei funghi nelle Riserve Biogenetiche dello Stato interne al Parco Nazionale è soggetta a speciale regime sanzionatorio, secondo quanto previsto dalla procedura operativa di cui al successivo comma 6.
6. La raccolta dei funghi nelle aree autorizzate del territorio del Parco Nazionale è consentita esclusivamente previa autorizzazione dell'Ente Parco, secondo le modalità e nei limiti stabiliti nella procedura operativa, approvata con Deliberazione di Consiglio Direttivo. Tale procedura operativa è aggiornata periodicamente con Deliberazione di Consiglio Direttivo di natura non regolamentare.

#### **Articolo 47 - Raccolta dei tartufi**

1. La raccolta dei tartufi è autorizzata nelle aree individuate con Deliberazione di Consiglio Direttivo, esclusivamente ai soggetti che abbiano acquisito la necessaria autorizzazione dell'Ente Parco, che viene rilasciata a seguito di specifico percorso formativo, secondo la disciplina operativa adottata con appositi atti dell'Ente.
2. L'autorizzazione, rilasciata per un periodo non superiore ai due anni secondo le modalità stabilite con Deliberazione di Consiglio Direttivo, contiene anche le indicazioni sull'uso dei cani da cerca.

3. Il raccoglitore debitamente autorizzato dovrà preventivamente registrare, su apposita modulistica rilasciata dall'Ente Parco, le giornate di raccolta effettuate all'interno del Parco, consegnando all'Ente Parco entro il 30 gennaio di ogni anno i dati relativi all'attività effettuata nell'anno precedente.
4. L'Ente Parco può autorizzare la realizzazione di tartufaie coltivate o controllate, in coerenza con la normativa nazionale in materia, all'interno delle quali, previa tabellazione perimetrale, la raccolta è riservata a tutti coloro che le conducano; tale diritto di proprietà si estende a tutti i tartufi, di qualunque specie essi siano, purché vengano apposte apposite tabelle delimitanti le tartufaie stesse. Le tabelle devono essere poste ad almeno 2,50 metri di altezza dal suolo, lungo il confine del terreno, ad una distanza tale da essere visibili da ogni punto di accesso ed in modo che da ogni cartello sia visibile il precedente ed il successivo, con la scritta ben visibile da terra: "*Raccolta di tartufi riservata*".

## **CAPITOLO 9 REGIME DELLE ACQUE**

### **Art. 48 Opere di captazione idrica**

1. Per le captazioni esistenti sono consentiti tutti gli interventi idonei a migliorarne la qualità ambientale, a favorire il risparmio energetico, ottenere migliori equilibri idraulici, idrogeologici ed ecologici.
2. In tutto il territorio del Parco sono consentiti, previa verifica di compatibilità idraulica secondo le vigenti norme regionali, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di opere di captazione idrica esistenti nonché nuove captazioni idriche per il soddisfacimento delle esigenze idropotabili dei comuni del Parco.
3. È consentita, limitatamente alle zone C di Piano, anche la realizzazione di opere di grande derivazione senza accumulo e/o di regolazione della risorsa idrica, per il soddisfacimento del fabbisogno idrico potabile, poste a servizio anche di comuni esterni al perimetro del Parco, purché si tratti di opere di integrazione, completamento e potenziamento di schemi di derivazione già esistenti, anche nell'ottica di fronteggiare gli effetti negativi dei cambiamenti climatici. La realizzazione di queste opere dovrà comunque comportare benefici ai comuni del Parco, in termini di efficientamento del soddisfacimento del fabbisogno idropotabile degli stessi o di miglioramento ambientale, da attuarsi con opportune opere di compensazione.
4. La realizzazione delle opere di cui al comma 3 dovrà altresì avvenire adottando tutti gli accorgimenti necessari per evitare sensibili alterazioni dei regimi di deflusso delle portate minime dei corsi d'acqua interessati e perturbazioni significative degli ecosistemi fluviali. La progettazione di tali opere dovrà essere accompagnata da una valutazione economica dei possibili impatti ambientali delle stesse, attesi nell'arco della loro vita utile, che tenga conto del regime idrologico dei corsi d'acqua su cui tali opere insistono, anche al fine di programmare idonei interventi e misure compensative di valorizzazione ambientale da attuarsi nel territorio del Parco.
5. Le captazioni e le derivazioni dovranno in ogni caso rispettare i vincoli previsti sul rilascio del Deflusso Ecologico.
6. Le opere di captazione e derivazione dovranno prevedere la realizzazione di tutti i manufatti accessori necessari per evitare significative interruzioni della continuità ecologica dei corsi d'acqua naturali.
7. Il rilascio della concessione di derivazione comporta la deroga alle eventuali limitazioni previste dal Regolamento, ostante alla realizzazione di edifici o di nuove viabilità di accesso o al taglio di alberi, purché questi siano strettamente funzionali alla realizzazione e all'esercizio delle opere di derivazione idrica e siano comunque realizzati con criteri di minimizzazione dell'impatto ambientale e paesaggistico.

### **Articolo 49 - Interventi sulle zone umide**

1. Non sono consentiti, in quanto sono da considerarsi attività particolarmente dannose per i corpi idrici e per i siti di riproduzione:
  - a) gli interventi di manomissione, drenaggio, escavazione, captazione che alterino l'equilibrio delle zone umide, delle sorgenti o delle acque di alimentazione, nonché la qualità di queste ultime; sono fatti salvi gli interventi attuati da enti pubblici e necessari alla manutenzione dei siti secondo le finalità di conservazione ambientale.
  - b) il taglio e l'asportazione della vegetazione erbacea ed arbustiva acquatica e ripariale in prossimità di aree di particolare interesse biologico, appositamente individuate e segnalate a cura dell'Ente Parco, salvo che non sia effettuato per finalità di recupero ambientale.

### **Articolo 50 - Criteri per la manutenzione idraulica**

1. La vegetazione di tipo arbustivo/arboreo eventualmente presente nei corsi d'acqua va, per quanto possibile, conservata, contenendone lo sviluppo solo nella misura necessaria ad evitare che costituisca una pericolosità ai fini idraulici.
2. Il taglio deve essere limitato ai casi di dimostrata necessità connessa ad effettivo rischio idraulico e deve, quindi, essere adeguatamente motivato.

3. Gli interventi di manutenzione ordinaria delle opere idrauliche dovranno essere eseguiti, qualora possibile, al di fuori del periodo di riproduzione della fauna di interesse conservazionistico.
4. I lavori devono essere eseguiti con mezzi meccanici di massa operativa non superiore a 35 quintali e con carreggiata compatibile con il calibro dei sentieri esistenti, evitando in ogni caso l'allargamento del tracciato o la realizzazione di nuove piste di accesso all'alveo.
5. Ogni volta che la morfologia del corso d'acqua lo consente, i lavori di manutenzione delle briglie devono accompagnarsi anche alla rimessa in efficienza delle eventuali "rampe di risalita", in modo tale da consentire il passaggio della fauna ittica.

## **CAPITOLO 10**

### **ATTIVITA' PUBBLICITARIE**

#### **Articolo 51 - Attività pubblicitarie**

1. All'interno della zona D di piano vigono le disposizioni dei relativi strumenti comunali in materia di pubblicità, nel rispetto di quanto disposto dal presente Regolamento in materia di tipologia e modalità di costruzione di opere e manufatti.
2. Nelle zone B e C lungo la viabilità pubblica, sono ammesse attività pubblicitarie, da realizzarsi attraverso manifesti, striscioni e simili, esclusivamente lungo la viabilità pubblica per la promozione temporanea di eventi e manifestazioni sostenibili che si svolgono all'interno del territorio dell'Area Protetta.
3. Tali attività dovranno comunque essere autorizzate espressamente dall'Ente Parco attraverso la procedura del Nulla Osta, di cui all'art. 1.
4. Non sono ammesse, salvo espressa autorizzazione, attività di pubblicizzazione realizzate attraverso emissioni amplificate di musiche o messaggi promozionali.

## CAPITOLO 11

### INTRODUZIONE DI ARMI NEL TERRITORIO DEL PARCO

#### Articolo 52 - Definizioni.

1. Ai fini del presente Regolamento per:

- a) *“introduzione”* si intende l'ingresso ovvero l'immissione ovvero l'accesso di armi ed oggetti alle stesse assimilati nel territorio del Parco Nazionale;
- b) *“trasporto”* si intende il transito ovvero l'attraversamento del territorio del Parco Nazionale con armi ed oggetti alle stesse assimilati;
- c) *“esportazione”* si intende l'attività opposta e/o contraria a quella di cui alla precedente lettera a);
- d) *“armi”* si intendono – con eccezione delle armi giocattolo - quelle di ogni specie, tipologia e classificazione (es. armi da guerra, tipo guerra, comuni da sparo, per uso di caccia, per uso sportivo, per uso tiro a segno ecc.) che tali sono considerate ai sensi delle leggi e regolamenti vigenti;
- e) *“oggetti assimilati alle armi”* si intendono quelli per i quali tale assimilazione sia prevista ai sensi delle leggi e regolamenti vigenti. Si intendono altresì per *“oggetti assimilati alle armi”*, le armi a modesta capacità offensiva (incluse le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe che corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica anche inferiore a 7,5 joule le quali, in relazione alle rispettive caratteristiche, presentino attitudine a recare offesa alla fauna del Parco), gli archi, le balestre ed apparecchi simili utilizzabili per il lancio di oggetti idonei all'offesa della fauna del Parco.
- f) *“esplosivi”* si intendono i prodotti esplosivi e/o esplodenti riconosciuti come tali ai sensi delle leggi e regolamenti vigenti ed in genere tutti i prodotti esplosivi e/o esplodenti, comunque composti, sia che possano essere impiegati in macchine o congegni, o in qualsiasi altro modo disposti o adoperati. Si intendono, altresì, per *“esplosivi”* i fuochi d'artificio e/o gli artifici pirotecnici, le bombe-carta, i petardi, i razzi, i tracchi, i mortaretti e simili apparecchi;
- g) *“mezzi di cattura”* si intendono i mezzi indicati nella lettera a) dell'allegato F al D.P.R. n. 357 del 1997 e successive modificazioni ed integrazioni, i richiami vivi ed, in genere, i mezzi indicati sotto la lettera u) dell'art. 21 della legge n. 157 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Non sono considerati privati, ai fini dell'applicazione del presente regolamento:

- a) gli appartenenti ai Corpi Armati dello Stato nonché alle Forze di Polizia che portano in via permanente le armi di cui sono muniti ai termini delle leggi e rispettivi regolamenti vigenti;
- b) gli addetti al servizio di polizia municipale ed i dipendenti di Enti che svolgono funzioni di polizia locale, cui è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza ed autorizzati, con le modalità e nei casi nonché negli ambiti territoriali indicati dall'art. 5 della legge n. 65 del 1986 e ss.mm.ii., a portare, anche fuori dal servizio, le armi di cui possono essere dotati secondo i rispettivi regolamenti;
- c) gli appartenenti agli organismi di informazione e di sicurezza di cui alla legge 24 ottobre 1977, n. 801 e ss.mm.ii..
- d) Guardie particolari giurate, addette ai servizi di vigilanza privati e di investigazione, conformemente disciplinati dalla competente Questura.

3. Tutti gli altri soggetti e/o persone diversi da quelli indicati nel precedente comma 1, si considerano *“privati”* ai sensi della lettera f) del comma 3 dell'art. 11 della Legge 394/91 ed ai fini dell'applicazione del presente Regolamento.

#### Articolo 53 - Soggetti autorizzati, ai fini della difesa personale, a portare armi con o senza licenza di pubblica sicurezza: deroga.

1. Ai soggetti cui le leggi vigenti accordano, ai soli fini della difesa personale, la facoltà di portare, con o senza la licenza di cui all'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con r.d. 18.6.1931, n. 773, le armi indicate nel predetto articolo 42, è consentito il porto delle medesime armi all'interno del territorio del Parco.

#### **Articolo 54 - Medici veterinari: deroga.**

1. I medici veterinari esercenti la relativa professione nell'area del Parco possono detenere e portare nel territorio del Parco stesso gli strumenti che, quand'anche catalogati e/o classificati come armi sono, ai sensi delle leggi e regolamenti vigenti, consentiti per eseguire gli interventi loro richiesti.
2. L'Ente Parco, con motivato provvedimento, può revocare l'autorizzazione di cui al precedente comma nei confronti di singoli soggetti, a seguito di segnalazione da parte del Reparto Carabinieri Parco o di altra Forza di Polizia.

#### **Articolo 55 - Introduzione, trasporto ed esportazione nel e dal territorio del Parco di armi ed oggetti alle stesse assimilati, di esplosivi e di mezzi di cattura.**

1. Fermo restando quanto previsto dalle leggi e regolamenti vigenti in ordine alle armi, agli oggetti alle stesse assimilati, agli esplosivi ed ai mezzi di cattura e fermo restando il possesso - ove prescritto dalle medesime leggi e regolamenti vigenti - di licenze, nulla osta, permessi od analoghi atti diversamente denominati, l'introduzione nel territorio del Parco, il trasporto attraverso il territorio del Parco e l'esportazione dal territorio del Parco delle armi, degli oggetti alle stesse assimilati, degli esplosivi e dei mezzi di cattura è consentito il trasporto di armi in custodia e disattivate:
  - lungo la viabilità statale, regionale o provinciale che attraversa il Parco per raggiungere località esterne al suo perimetro, nei tratti che costituiscano itinerario più breve;
  - per raggiungere l'abitazione o altra struttura ove le stesse armi vengono abitualmente custodite;
2. Qualunque itinerario totalmente o parzialmente diverso da quello indicato nel precedente comma deve essere previamente autorizzato dall'Ente Parco, secondo le procedure di cui al presente regolamento.
3. I mezzi di cattura e le eventuali armi utilizzate dall'Ente Parco, anche tramite soggetti espressamente individuati, per le operazioni di gestione della fauna del Parco, possono essere detenuti e trasportati all'interno del Parco senza bisogno di specifica autorizzazione dell'Ente.

#### **Articolo 56 - Autorizzazioni all'introduzione, trasporto ed esportazione di armi ed oggetti alle stesse assimilati, esplosivi e mezzi di cattura**

1. Tutti i privati che abbiano necessità di introdurre, trasportare ed esportare nel e dal territorio del Parco Nazionale armi ed oggetti alle stesse assimilati, esplosivi e mezzi di cattura, al di fuori dei casi sopra indicati, devono presentare istanza all'Ente Parco con almeno 45 giorni di anticipo.
2. L'istanza di cui al comma 1 deve essere comunque corredata delle seguenti informazioni:
  - Dati completi del richiedente (Nome e Cognome, residenza, eventuale domicilio se diverso dalla residenza, recapito telefonico e di posta elettronica)
  - Marca, modello e numero di matricola dell'arma o delle armi da trasportare;
  - estremi della licenza di porto d'armi;
  - motivo del trasporto;
  - esatto itinerario, cartograficamente individuato;
  - dichiarazione di assenza di itinerari alternativi esterni al Parco o più brevi.

## CAPITOLO 12 USO DEI FUOCHI ALL'APERTO

### Articolo 57 – Utilizzo dei fuochi all'aperto

1. Nel territorio del Parco Nazionale, fermi restando i divieti previsti ai sensi della normativa vigente Nazionale e Regionale, ed in particolare esclusi i periodi a rischio per gli incendi boschivi ai sensi della "Legge quadro in materia di incendi boschivi" del 21 novembre 2000, n. 353, riguardo all'art. 11 comma 3 lettera g della Legge 6 dicembre 1991 n.394, costituisce fuoco all'aperto qualsiasi processo di combustione di materiali infiammabili attuato in condizioni di assenza di strutture di supporto e di contenimento e prive di dispositivi di intercettazione ed abbattimento delle faville e parti incendiate che vengono prodotte e liberate, la cui intensità non è regolabile attraverso dispositivi meccanici di controllo dello sviluppo delle fiamme.

2. In considerazione di quanto sopra sono ammesse le seguenti deroghe al divieto espresso nello stesso all'art. 11, c.3 l. g L. 394/91:

- è autorizzata l'accensione del fuoco per l'abbruciamento di piccoli cumuli di materiale vegetale, intendendo tali gli accumuli di materiale che non interessano più di un metro quadro di terreno. Non è ammesso l'uso del fuoco ai fini di diserbo o decespugliamento.
- è autorizzata l'accensione di piccoli fuochi per scaldare vivande da parte di operatori impegnati nell'esercizio di lavori forestali regolarmente autorizzati. Tale deroga esclude in ogni caso l'uso del fuoco nell'ambito di attività ludiche, sportive e ricreative.
- è autorizzata l'accensione di barbecue o fornelli a gas in corti, giardini o nel resede di fabbricati adibiti ad uso abitativo, sempre che risultino localizzati ad una distanza dai fabbricati stessi non superiore ai 30 metri.

3. L'accensione dei fuochi dovrà avvenire sempre in aree preventivamente ripulite in modo che non vi possa essere continuità con altro materiale infiammabile, che le fiamme non possano avere contatto con alcunché di infiammabile e che le faville che si vengono a produrre possano ricadere in aree incombustibili o rese tali.

4. L'abbruciamento dei cumuli di materiale vegetale dovrà avvenire a una distanza non inferiore a 50 metri dal margine di boschi, arbusteti ed aree con vegetazione erbacea secca. L'accensione è vietata nelle giornate in cui l'intensità del vento determini l'inclinazione visibile della colonna di fumo. L'area perimetrale al fuoco deve essere preventivamente ripulita da residui di vegetazione secca e deve essere garantita la presenza in loco di almeno 50 litri di acqua o di idonei estintori. Le accensioni al di fuori delle aree urbane o del resede di fabbricati dovranno essere comunicate preventivamente, indicando giorno ed ora, al Nucleo Carabinieri Parco di zona, od in alternativa al Reparto Carabinieri Parco, che potrà dare eventuali indicazioni per assicurare ulteriori garanzie di sicurezza.

5. I fuochi di qualsiasi genere dovranno essere mantenuti sotto diretto controllo di un operatore e, a fine uso, dovranno essere spenti del tutto, senza lasciare incustodite fiamme o braci accese.

6. Ai fini della prevenzione degli incendi boschivi e ottemperanza al "Piano Operativo antincendi Boschivi" nei periodi di dichiarata grave pericolosità, nelle aree boscate o a meno di duecento metri da esse in Regione Emilia Romagna, od all'interno della fascia di rispetto definita dalla Regione Toscana è comunque vietato:

- 1 Accendere fuochi, di qualunque genere.
- 2 Usare in luogo aperto apparecchi a fiamma o elettrici, motori, fornelli, inceneritori ed altre attrezzature che possano produrre faville o braci, far brillare mine e compiere ogni altra operazione che può comunque creare pericolo d'incendio.

7. Laddove ricorrano condizioni di particolare rischio d'incendio rilevate dall'Ente, il Parco può emanare un provvedimento con cui si prescrivono ulteriori divieti e prescrizioni di carattere temporaneo. A tal fine, prima

di procedere all'accensione dei fuochi autorizzati dal presente Regolamento, chiunque è tenuto a verificare che l'ente non abbia emesso e pubblicato tale provvedimento.

8. Sono fatte salve le seguenti deroghe specifiche per il territorio del Parco Nazionale:

- a) Nei periodo a rischio, gli operai forestali impegnati in lavori in aree boscate o a meno di duecento metri da queste possono fare uso del fuoco in strutture idonee, anche mobili, sollevate da terra e dotate di pareti, per il tempo strettamente necessario alla preparazione dei pasti, preferenzialmente nel resede di edifici o ricoveri, in vicinanza di punti d'acqua o, se in bosco, esclusivamente in radure o aie carbonili opportunamente ripulite da eventuale materiale combustibile, sempre sotto il diretto controllo di un operatore.
- b) Nei periodi a rischio l'accensione di fuochi da parte di privati nel territorio del Parco è consentita nell'ambito del resede abitativo, all'interno di strutture idonee (caminetti o forni), forniti di pareti e cappa ed in ogni caso nel raggio di m 20 dalle abitazioni medesime.
- c) Nell'ambito dell'attività di campeggio l'Ente Parco può concedere il nulla-osta per la realizzazione di apposite strutture in siti e in numero concordati con il Nucleo Carabinieri Parco di zona (aventi le caratteristiche di essere rialzate, provviste di pareti e cappa, con un'area circostante priva di materiale infiammabile quali fronde, arbusti o erba secca del diametro di almeno 10 metri, comunque al di fuori di aree boscate e provviste delle eventuali autorizzazioni richieste dagli Enti competenti), nelle quali l'accensione del fuoco è consentita anche nel periodo di rischio, ai soli fini di preparazione dei pasti.
- d) Nei periodo a rischio l'impiego all'aperto di attrezzature di cui al punto 2, nell'ambito di cantieri di lavori agricoli, infrastrutturali ed edilizi autorizzati e consentiti che ricadano nelle aree boscate o nelle fasce di distanza previste potrà avvenire solo per inderogabili necessità dovute alla tipologia ed organizzazione dei lavori, previa comunicazione al Nucleo Carabinieri Parco competente per territorio che provvederà a valutarne la specifica pericolosità in relazione all'andamento stagionale con facoltà di interdirle direttamente, dandone comunicazione all'E.P.

9. Si riportano le seguenti disposizioni di prevenzione generali:

- a) Le scarpate stradali entro la prima decade successiva all'inizio dei periodi a rischio, come definiti all'art. 3, devono essere ripulite dalla vegetazione che può costituire pericolo di innesco di incendio mediante taglio o trinciatura, fatte salve le cautele che l'Ente Parco, per il tramite del Reparto Carabinieri Parco, potrà segnalare riguardo a determinati ambiti o tratti di viabilità interessati da presenze floristiche od emergenze meritevoli di specifica tutela; entro la medesima scadenza devono essere allontanati tutti i residui dell'attività di ripulitura, quando suscettibili di creare pericolo mediato di incendio.
- b) Nei periodi di dichiarata grave pericolosità per gli incendi è vietato fumare a meno di 100 metri dai boschi di pino e dalle aree aperte dove il cotico erboso secco possa costituire esca per un incendio boschivo.
- c) E' vietato in qualsiasi periodo dell'anno gettare mozziconi di sigaretta o fiammiferi o qualsiasi altro oggetto o sostanza in grado di determinare pericolo di incendio; è inoltre vietata la sosta ed il transito di qualsiasi veicolo in zone, anche se normalmente aperte, dove il cotico erboso secco possa costituire esca per un incendio boschivo.
- D) Il sorvolo del territorio del Parco Nazionale ad opera dei mezzi aerei impegnati nei servizi di soccorso, prevenzione e repressione antincendio, aventi anche carattere di addestramento, è comunque autorizzato senza necessità di ulteriori specifiche formalità.

10. Il presente articolo specifica il disposto divieto di cui all'art. 13 della L. 394/91 e lo coordina con il Piano AIB pluriennale del Parco Nazionale previsto dalla L. 353/00 e pertanto eventuali ulteriori necessità connesse all'uso del fuoco, anche in relazione ad eventi, manifestazioni e ivi inclusi spettacoli pirotecnici, dovranno essere assoggettate di volta in volta a specifica valutazione da parte della Direzione dell'Ente Parco.

## **CAPITOLO 13**

### **SORVOLO DI VELIVOLI**

#### **Articolo 58 – Sorvolo di mezzi a bassa quota**

1. Il Sorvolo a bassa quota (1500 piedi ovvero 457,2 metri) dell'area del Parco Nazionale, come cartografata da ENAC, con qualsiasi mezzo anche non a motore, è subordinato al preventivo Nulla Osta da parte dell'Ente Parco ed è di norma rilasciato per motivi di pubblica utilità, di ricerca scientifica e di promozione istituzionale dell'Area Protetta nonché per la realizzazione di lavori autorizzabili.
2. Sono fatte salve le necessità di protezione civile e di lotta agli incendi, tese ad intervenire nelle occasioni di emergenza.
3. Nell'ambito delle autorizzazioni rilasciate, l'Ente Parco potrà prescrivere la necessità che a bordo dei velivoli con pilota utilizzati per il sorvolo sia ammesso anche personale del Reparto Carabinieri Parco per coadiuvare il pilota del mezzo nel rispetto delle prescrizioni impartite.

## **CAPITOLO 14**

### **SANZIONI**

**Capitolo da completare dopo la definitiva strutturazione del regolamento.**